

PROVINCIA DI PESARO E URBINO

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO E  
DELLE COMMISSIONI CONSILIARI



APPROVATO DAL CONSIGLIO PROVINCIALE  
CON DELIBERA N.  
18 del 16.02.1993

Modificato dal Consiglio Provinciale con Delibere:

n. 1 del 26.04.93; n. 157 dell' 08.11.93; n. 124 del 15.12.97;  
n. 4 del 31.01.00; n. 65 del 09.04.01; n. 120 del 16.07.01;  
n. 18 del 18.02.02; n. 53 del 09.07.12.

# REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO PROVINCIALE E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI

## S O M M A R I O

### **TITOLO I - DISPOSIZIONI PRELIMINARI**

Art. 1 - Campo di applicazione	pag.	7
Art. 2 - Terminologia		7
Art. 3 - Sede del Consiglio Provinciale		8
Art. 4 - Entrata in carica dei Consiglieri		8
Art. 5 - Dimissioni dei Consiglieri		8
Art. 6 - Decadenza dei Consiglieri		8
Art. 7 - Diritto di iniziativa dei cittadini		9

### **TITOLO II - COSTITUZIONE DEL CONSIGLIO**

#### **CAPO I - OPERAZIONI SUCCESSIVE ALLA PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI**

Art. 8 - Prima seduta.	pag.	9
Art. 9 - Adempimenti della prima seduta		10
Art. 10 - Modalità di elezione del Presidente e dei due Vice Presidenti		10
Art. 11 - Incompatibilità con la carica di Presidente		11
Art. 12 - Presidenza del Consiglio Provinciale		11
Art. 12 bis Ufficio di Presidenza del Consiglio		12
Art. 13 - Prerogative del Presidente del Consiglio		12
Art. 14 - Autonomia funzionale del Consiglio		12
Art. 15 - Cessazione e revoca del Presidente e dei Vice Presidenti.		12

#### **CAPO II - GRUPPI E COMMISSIONI CONSILIARI**

##### **Sezione 1 Gruppi Consiliari**

Art. 16 - Organizzazione dei gruppi consiliari	pag.	13
Art. 17 - Sede dei gruppi		13
Art. 18 - Conferenza capi gruppo		14

##### **Sezione 2 Commissioni Consiliari permanenti**

Art. 19 - Istituzione delle Commissioni	pag.	14
Art. 20 - Nomina e composizione delle Commissioni		14
Art. 21 - Sostituzioni		16
Art. 22 - Segreteria delle Commissioni		16
Art. 23 - Convocazione delle Commissioni		16
Art. 24 - Apertura delle sedute delle Commissioni		17

Art. 25 - Sedute delle Commissioni	pag.	17
Art. 26 - Verbali delle sedute delle Commissioni		17
Art. 27 - Richiesta di dati		18

### **Sezione 3° Commissioni Speciali**

Art. 28 - Istituzione, composizione e funzionamento	pag.	18
---	------	----

## **TITOLO III - DIRITTI E DOVERI DEI CONSIGLIERI**

### **CAPO I - DIRITTI**

#### **Sezione 1 Diritto di informazione: Visurazione e copie di atti**

Art. 29 - Diritti dei Consiglieri	pag.	18
Art. 30 - Condizioni e limiti all'esercizio del diritto dei Consiglieri		19
Art. 31 - Atti e documenti ottenibili in visione o in copia		19
Art. 32 - Procedura per ottenere atti e documenti in visione		19
Art. 33 - Procedura per ottenere copia degli atti e documenti diversi dalle deliberazioni		19
Art. 34 - Procedura per il rilascio di copia delle deliberazioni		19
Art. 35 - Atti e documenti ottenibili in visione e in copia dalle aziende dipendenti		20

#### **Sezione 2 Diritto di iniziativa - Presentazione di interrogazioni, interpellanze e mozioni.**

Art. 36 - Diritto di iniziativa dei consiglieri	pag.	20
Art. 37 - Diritto di presentazione di interrogazioni, interpellanze e mozioni		20
Art. 38 - Primo firmatario e sua sostituzione		20
Art. 39 - Interrogazione		20
Art. 40 - Interpellanza		21
Art. 41 - Svolgimento delle interpellanze in aula		21
Art. 42 - Trasformazione dell'interpellanza in mozione .		22
Art. 43 - Mozione		22
Art. 44 - Svolgimento della discussione sulle mozioni		22
Art. 45 - Ritiro delle interpellanze e mozioni		23
Art. 46 - Ordini del giorno		23

#### **Sezione 3 Altri diritti**

Art. 47 - Aspettative, permessi ed indennità spettanti ai Consiglieri	pag.	23
Art. 48 - Assicurazione dei Consiglieri contro i rischi		24

## **CAPO II - DOVERI**

### **Sezione 1 Segreto - Astensione**

Art. 49 - Obbligo del segreto	pag.	24
Art. 50 - Astensione		24

### **Sezione 2 Altri doveri**

Art. 51 - Obbligo dei Consiglieri di intervenire alle riunioni del Consiglio	pag.	24
Art. 52 - Pubblicità della situazione patrimoniale		24

## **TITOLO IV -FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO PROVINCIALE**

### **CAPO I - SESSIONI**

Art. 53 - Riunioni del Consiglio Provinciale	pag.	25
Art. 54 - Convocazione del Consiglio		25
Art. 55 - Riunioni urgenti		26
Art. 56 - Riunioni di seconda convocazione		26

### **CAPO II - SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' CONSILIARE**

#### **Sezione 1 Convocazione**

Art. 57 - Data delle adunanze	pag.	26
Art. 58 - Avvisi di convocazione		27
Art. 59 - Contenuto dell'avviso di convocazione		27
Art. 60 - Avvisi di seconda convocazione		27
Art. 61 - Avvisi per le sedute di aggiornamento		27

#### **Sezione 2 Ordine del giorno**

Art. 62 - Compilazione dell'ordine del giorno	pag.	28
Art. 63 - Rifiuto di iscrizione all'ordine del giorno		28
Art. 64 - Deposito e consultazione degli atti relativi agli oggetti iscritti all'ordine del giorno		28
Art. 65 - Avvisi al pubblico		28

#### **Sezione 3 Adunanze**

Art. 66 - Adunanza del Consiglio	pag.	29
Art. 67 - Numero legale		29

#### **Sezione 4 Sedute**

Art. 68 - Apertura della seduta	pag.	29
Art. 69 - Pubblicità e segretezza delle sedute		29

Art. 70 - Nomina degli scrutatori	pag.	30
Art. 71 - Verifica del numero legale		30
Art. 72 - Comunicazioni del Presidente		30
Art. 73 - Interventi e ordini del giorno sull'ordine dei lavori e su problemi di interesse locale e generale		30
Art. 74 - Argomenti ammessi alla trattazione		31
Art. 75 - Ordine di trattazione degli argomenti		31

### **Sezione 5 Discussione**

Art. 76 - Questioni preliminari: pregiudiziale e sospensiva	pag.	31
Art. 77 - Apertura della discussione		32
Art. 78 - Intervento dei Consiglieri		32
Art. 79 - Fatto personale		33
Art. 80 - Mozione d'ordine		33
Art. 81 - Argomenti discussi in Commissione Consiliare		34
Art. 82 - Presentazione di ordini del giorno e di emendamenti nel corso della discussione		34
Art. 83 - Discussione e votazione di emendamenti e ordini del giorno		34
Art. 84 - Pareri esterni		34
Art. 85 - Chiusura della discussione		35

### **Sezione 6 Votazione**

Art. 86 - Dichiarazione di voto	pag.	35
Art. 87 - Sistemi di votazione		35
Art. 88 - Votazione palese		36
Art. 89 - Votazione segreta		36
Art. 90 - Votazione per singole parti		37
Art. 91 - Astensione facoltativa e obbligatoria dei Consiglieri dalla votazione		37
Art. 92 - Approvazione delle proposte		38
Art. 93 - Votazione infruttuosa per parità di voti		38
Art. 94 - Nomina di rappresentanti della minoranza		38

### **Sezione 7 Scrutinio e proclamazione dell'esito della votazione**

Art. 95 - Scrutinio	pag.	39
Art. 96 - Proclamazione dell'esito della votazione		39

### **Sezione 8 Disciplina delle sedute**

Art. 97 - Attribuzioni del Presidente	pag.	40
Art. 98 - Disciplina dei Consiglieri		40
Art. 99 - Tumulto in aula		40
Art. 100 - Disciplina del pubblico		41
Art. 101 - Servizio di polizia durante la seduta		41

## **Sezione 9**

### **Partecipazione del Segretario, dei Responsabili di Servizio e dei Revisori dei Conti**

Art. 102 - Partecipazione del Segretario	pag.	41
Art. 103 - Esercizio delle funzioni di Segretario		41
Art. 104 - Compiti del Segretario		42
Art. 105 - Partecipazione dei responsabili di servizio		42
Art. 106 - Partecipazione dei Revisori dei conti		42

## **Sezione 10 Verbalizzazione**

Art. 107 - Redazione del processo verbale delle sedute	pag.	43
Art. 108 - Contenuto del verbale		43
Art. 109 - Firma dei verbali		44
Art. 110 - Approvazione e rettifiche dei verbali		44
Art. 111 - Resoconto registrato		44

## **CAPO III -DELIBERAZIONI CONSILIARI ORDINARIE**

### **Sezione 1 Disposizioni generali**

Art. 112 - Competenza del Consiglio	pag.	44
Art. 113 - Adozione delle deliberazioni		45
Art. 114 - Pubblicazione delle deliberazioni.		45
Art. 115 - Controllo, esecutività, eseguibilità ed esecuzione delle deliberazioni		46
Art. 116 - Richiesta di controllo da parte di $\frac{1}{4}$ dei Consiglieri		46
Art. 117 - Invalidità e nullità delle deliberazioni		46
Art. 118 - Annullamento, revoca e modifica di deliberazioni		46

### **Sezione 2 Particolari deliberazioni Consiliari**

Art. 119 - Mozione di sfiducia	pag.	47
Art. 120 - Dimissioni ed altri casi di cessazione dalla carica del Presidente della Provincia		47
Art. 121 - Adozione, modificazione e abrogazione dello Statuto		48

## **CAPO IV -COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI**

Art. 122 - Elezione del Collegio dei Revisori dei conti	pag.	48
---	------	----

## **CAPO V -CONTROLLI**

### **Sezione 1 Controllo sul Consiglio e suoi componenti**

Art. 123 - Scioglimento del Consiglio	pag.	49
Art. 124 - Sospensione e decadenza dei consiglieri		49
Art. 125 - Rimozione dei Consiglieri		50

## **TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

Art. 126 - Modificazioni e abrogazione del presente regolamento	pag.	50
Art. 127 - Ricostituzione delle Commissioni Consiliari		50
Art. 128 - Entrata in vigore		50
Art. 129 - Certificazione dell'entrata in vigore		50

TITOLO I  
DISPOSIZIONI PRELIMINARI

ART.1  
Campo di applicazione

1.L'organizzazione ed il funzionamento del Consiglio Provinciale di Pesaro e Urbino sono disciplinati dalle norme di legge, dallo Statuto e dal presente Regolamento.

2.Su tutte le questioni che si presentino nel corso delle sedute consiliari e non siano disciplinate dalle norme di cui al precedente comma decide il Presidente del Consiglio.

ART. 2  
Terminologia

1.Agli effetti delle presenti norme valgono i seguenti termini e definizioni:

- a) col termine il “Presidente” si intende il Presidente del Consiglio, mentre si indica col termine “Presidente della Provincia” il Presidente della Giunta Provinciale;
- b) adunanza - riunione dei Consiglieri e dei componenti delle Commissioni prima della trasformazione della riunione stessa in “seduta”;
- c) aula consiliare - sala in cui hanno luogo le adunanze e le sedute consiliari; in essa lo spazio destinato ai seggi dei Consiglieri, all’emiciclo e alla Presidenza è separato da quello destinato al pubblico ed ai rappresentanti della stampa;
- d) convocazione - invito ai Consiglieri per intervenire all’adunanza;
- e) quorum strutturale o numero legale - è il numero dei Consiglieri richiesto per la validità delle sedute consiliari;
- f) quorum funzionale - è il numero dei Consiglieri votanti per l’assunzione delle deliberazioni;
- g) seduta - è l’adunanza dei consiglieri dal momento in cui il Presidente del Consiglio, constatata la presenza del numero legale, ne fa la proclamazione e dà inizio ai lavori consiliari;
- h)ordine del giorno - l’espressione ha due significati:
- i)elenco degli argomenti di cui deve trattarsi nella seduta;
- l) documento scritto di carattere politico presentato dai Consiglieri, dal Presidente o dalla Giunta;
- m) sessione - è una serie di sedute collegiali in un determinato periodo di tempo per lo svolgimento dei lavori iscritti all’ordine del giorno;
- n) consigliere anziano - è il candidato che ha riportato la cifra elettorale individuale più alta. In caso di parità è consigliere anziano il più anziano per età;
- o) aggiornamento dei lavori - è il rinvio ad una seduta successiva della trattazione degli argomenti iscritti all’ordine del giorno. Nel disporre il rinvio il Consiglio stabilisce la data della seduta per la prosecuzione dei lavori;
- p)seduta di prosecuzione - è la seduta stabilita con l’aggiornamento dei lavori;
- q)verbale o processo verbale (nel presente Regolamento i due termini sono usati come sinonimi) - è l’atto pubblico mediante il quale vengono esterne in forma di documentazione le complesse e minuziose operazioni costituenti il procedimento collegiale del Consiglio (discussione, votazione, deliberazione).



### ART. 3

#### Sede del Consiglio Provinciale

1. Il Consiglio Provinciale ha sede nell'edificio sito in via Gramsci, 4 di Pesaro e nella sede dell'Amministrazione Provinciale operante nella città di Urbino.
2. Il Presidente, sentiti i capi dei gruppi consiliari, può stabilire di riunire, in via eccezionale, il Consiglio in sede diversa quando sussistano particolari esigenze.
3. L'Ufficio Consiglio funge da segreteria del Consiglio per la consegna e richiesta, da parte dei Consiglieri, di atti, documenti e informazioni inerenti al funzionamento del Consiglio.

### ART. 4

#### Entrata in carica dei Consiglieri

1. I Consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione di convalida.

### ART. 5

#### Dimissioni dei Consiglieri

1. Le dimissioni dei Consiglieri dalla carica sono presentate dai dimissionari per iscritto al Presidente del Consiglio, esse devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'ente nell'ordine di presentazione. Le dimissioni sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e divengono immediatamente efficaci.
2. Il Consiglio entro e non oltre 10 giorni dalla data di ricevimento delle dimissioni deve procedere alla surroga dei Consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo.
3. Non si fa luogo alla surrogazione qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del Consiglio a norma dell'Art. 141, comma 1 lett. b) del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.

### ART. 6

#### Decadenza dei Consiglieri

1. I Consiglieri decadono dalla carica qualora restino assenti per 3 (tre) sedute consecutive del Consiglio senza giustificato motivo.
2. Qualora accerti l'esistenza delle condizioni sopra indicate relativamente ad un consigliere in carica, il Presidente gli contesta, con lettera raccomandata A.R. la situazione di decadenza assegnando un termine non inferiore a 10 (dieci) giorni per la presentazione di controdeduzioni.
3. Nel caso che ritenga le giustificazioni prodotte non idonee a far venir meno la decadenza, ovvero qualora non siano state prodotte giustificazioni nel termine assegnato, il Presidente, previo parere non vincolante della Prima Commissione di Controllo e Garanzia, iscrive all'ordine del Consiglio Provinciale la proposta di dichiarare la decadenza del consigliere interessato.
4. Il Consiglio delibera la decadenza con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati. In tale ipotesi provvede immediatamente alla surroga.

## ART 7 Diritto di iniziativa dei cittadini

1. Ai sensi dell'Art. 15 dello Statuto, i cittadini, gli Enti, le Associazioni ed i Gruppi organizzati operanti nell'ambito della provincia possono inviare petizioni al Consiglio Provinciale per chiedere provvedimenti o esporre comuni necessità.
2. Le petizioni al Consiglio devono essere firmate da almeno 300 persone anche non residenti.
3. Le petizioni, dopo la registrazione al protocollo generale dell'Ente, vengono senza indugio consegnate al Dirigente responsabile del settore competente in materia per la relativa istruttoria. Qualora riguardino più settori, esse vengono consegnate al Segretario Generale il quale coordinerà l'istruttoria con i Dirigenti interessati. I funzionari predetti devono riferire alla Giunta Provinciale entro 30 giorni dal ricevimento della petizione.
4. Qualora l'oggetto della petizione non sia accoglibile, la Giunta sentita la Commissione Consiliare competente, decide il suo rigetto dandone comunicazione all'Ente, Associazione o primo firmatario del Gruppo che l'ha presentata. La risposta deve essere inviata entro 60 giorni dalla data di acquisizione agli atti della Provincia.
5. Qualora la petizione sia ritenuta accoglibile in tutto o in parte, essa deve essere iscritta all'ordine del giorno di una seduta consiliare che si svolga entro 90 giorni dalla data di presentazione, a meno che l'accoglimento non sia subordinato a pareri o valutazioni esterni di cui agli artt. 16 e 17 della Legge 241/90, nel qual caso il termine è prorogato di 90 giorni, salvo i casi di cui al comma 3 dell'Art. 16 e del comma 2 dell'Art. 17 della Legge 241/90.
6. La deliberazione che accoglie totalmente o parzialmente la petizione, ovvero che la respinge, deve essere notificata all'Ente, Associazione o primo firmatario del gruppo proponente entro 30 giorni dalla data di esecutività.
7. I referendum di cui all'Art. 25 dello statuto sono disciplinati dall'apposito regolamento.

## TITOLO II COSTITUZIONE DEL CONSIGLIO

### CAPO I OPERAZIONI SUCCESSIVE ALLA PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI

#### ART. 8 Prima seduta

1. La prima seduta del Consiglio Provinciale è convocata dal consigliere anziano entro 10 giorni dalla proclamazione della sua elezione e deve tenersi sotto la presidenza dello stesso entro 10 giorni dalla convocazione.
2. L'avviso di convocazione è notificato agli eletti almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione e viene contestualmente comunicato al Prefetto.

## ART. 9

### Adempimenti della prima seduta

1. Nella prima seduta successiva alle elezioni il Consiglio, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, ancorchè non sia stato prodotto alcun reclamo, deve esaminare la condizione degli eletti a norma del Titolo III, cap II del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e dichiarare la ineleggibilità o la incompatibilità di essi quando sussista alcuna delle cause previste dalla medesima legge.
2. Il Consiglio provvede alle sostituzioni dei Consiglieri dichiarati ineleggibili o incompatibili.
3. Ai fini della rimozione delle cause di ineleggibilità sopravvenute alle elezioni ovvero delle cause di incompatibilità si applicano le disposizioni degli artt. 56, 57, 68 e 69 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.
4. Se nella prima riunione non si esaurisce l'esame della condizione degli eletti o il Consiglio ritenga necessario acquisire ulteriori elementi di giudizio per decidere su particolari situazioni, l'esame stesso è rinviato ad una successiva seduta, che si considera come prosecuzione della prima.
5. Alla prima seduta i Consiglieri possono intervenire anche se contro la loro elezione sia stato proposto reclamo e possono partecipare alla deliberazione consiliare sia che trattisi della loro convalida, sia che si contrastino le operazioni elettorali.
6. Nella stessa seduta di cui al comma 1 il Consiglio prende atto delle rinunce presentate dai candidati proclamati eletti dall'organo competente ai sensi dell'Art. 75 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e provvede, seduta stante, alla convalida dei surroganti. Questi, se presenti in aula, sono ammessi subito a partecipare agli ulteriori lavori del Consiglio.
7. Conclusasi la convalida nei confronti dei Consiglieri nel numero assegnato alla Provincia, il Consiglio procede alla elezione del Presidente e dei due Vice Presidenti del Consiglio.

## ART. 10

### Modalità della elezione del Presidente e dei due Vice Presidenti

1. L'elezione del Presidente del Consiglio avviene a scrutinio segreto per chiamata. Per la sua elezione è richiesta la maggioranza qualificata dei due terzi dei Consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, nella stessa seduta si procede a nuova votazione, nella quale è richiesta la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati. Nel caso in cui anche tale votazione abbia esito negativo si effettua subito il ballottaggio tra i due candidati più votati nel secondo scrutinio: risulta eletto colui che raccoglie la maggioranza dei voti o, in caso di parità, il più anziano d'età. L'elezione dei due Vice Presidenti avverrà nella stessa seduta in un'unica votazione a scrutinio segreto per chiamata, con voto limitato ad un solo candidato. Risulteranno eletti i due Consiglieri che avranno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità fra più candidati risulteranno eletti i candidati più anziani di età. La deliberazione di nomina del Presidente del Consiglio e dei Vice Presidenti è immediatamente eseguibile.

## ART. 11

### Incompatibilità con la carica di Presidente

1. La carica di Presidente del Consiglio è incompatibile con altre cariche eventualmente ricoperte all'interno della Provincia e in enti, aziende, istituzioni dipendenti o controllate dalla Provincia stessa.

## ART. 12

### Presidente del Consiglio Provinciale

1. Il Presidente del Consiglio provinciale rappresenta l'intero Consiglio, ne tutela la dignità del ruolo e assicura l'esercizio delle funzioni allo stesso attribuite dalla legge, dallo Statuto e dal presente regolamento, adotta criteri d'imparzialità ed interviene a difesa delle prerogative del Consiglio e dei singoli Consiglieri.

2. Le sedute consiliari sono presiedute dal Presidente del Consiglio; in caso di assenza o impedimento, il Consiglio è presieduto dal Vice Presidente vicario e, in caso di assenza anche di quest'ultimo, dall'altro Vice Presidente. In caso di assenza del Presidente e dei Vice Presidenti, presiede il Consigliere anziano.

3. Il Vice Presidente vicario è designato, fra i due Vice Presidenti, dal Presidente del Consiglio col criterio della rotazione paritetica con un periodo massimo di sei mesi.

4. Le funzioni del Presidente del Consiglio sono:

- a) la rappresentanza del Consiglio nell'espletamento dei suoi lavori, che egli convoca e dirige onde assicurarne il buon andamento nel rispetto delle norme del Regolamento del Consiglio. Nell'esercizio delle sue funzioni il Presidente del Consiglio si ispira a criteri di imparzialità e trasparenza; egli tutela le prerogative ed assicura l'esercizio dei diritti dei Consiglieri, mantiene i rapporti con i gruppi consiliari ed esamina le questioni sottoposte dai Consiglieri;
- b) la predisposizione dell'ordine del giorno e la fissazione della data delle riunioni del Consiglio, sentito il Presidente della Provincia e, se del caso, sentiti i capigruppo consiliari;
- c) la diramazione degli avvisi di convocazione del Consiglio;
- d) la proclamazione degli esiti delle votazioni consiliari;
- e) la firma degli atti del Consiglio unitamente al Segretario Generale;
- f) l'esercizio dei poteri di polizia nelle adunanze consiliari;
- g) la presidenza della Commissione Permanente dei Capigruppo, alle cui riunioni dovrà essere sempre invitato il Presidente della Giunta Provinciale o componenti della stessa;
- h) l'attivazione delle Commissioni Consiliari, vigilando sull'andamento dell'attività delle stesse e, se del caso, richiamando i loro Presidenti al rispetto delle norme previste dallo Statuto nonché dal Regolamento e in via eccezionale, se necessario, la possibilità di convocare riunioni delle stesse;
- i) presidenza delle commissioni consiliari nella prima riunione per la nomina del Presidente e del Vice Presidente;
- l) autorizza le missioni dei Consiglieri in ragione del loro mandato;
- m) – emette i buoni di spesa sul fondo destinato al funzionamento del Consiglio;
- n) – richiede all'Economo provinciale gli arredi e gli attrezzi occorrenti al Consiglio e l'Economo è tenuto a corrispondere alle richieste compatibilmente con le disponibilità finanziarie;
- o) - la sovrintendenza al funzionamento dell'ufficio di Supporto all'Attività del Consiglio e delle sue Commissioni nonché dei gruppi consiliari d'intesa con il Segretario Generale.

ART. 12 BIS  
Ufficio di Presidenza del Consiglio

1. L'ufficio di Presidenza è composto dal Presidente e dai due Vice Presidenti del Consiglio.
2. L'ufficio di Presidenza ha il compito di tutelare le prerogative previste dalla legge in capo al Consiglio provinciale al fine di assicurare l'autonomia dello stesso Consiglio nell'esercizio delle proprie funzioni di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.
3. I componenti dell'ufficio di Presidenza possono partecipare alle riunioni della Conferenza capigruppo.

ART. 13  
Prerogative del Presidente del Consiglio

1. Al Presidente del Consiglio si applicano le norme in materia di aspettativa, permessi ed indennità stabilite dalla legge 27.12.1985, n. 816 e successive modificazioni in modo analogo agli assessori della Provincia .

ART. 14  
Autonomia funzionale del Consiglio

1. Il Consiglio Provinciale è dotato di autonomia organizzativa, funzionale e gestionale.
2. Nel bilancio dell'Ente è stanziato annualmente un fondo per l'autonomia organizzazione e funzionamento del Consiglio nonché dei gruppi consiliari.
3. Il fondo di cui al comma precedente è destinato per il 30% al funzionamento del Consiglio provinciale e per il restante 70% al funzionamento dei gruppi consiliari.
4. Sul fondo di cui al comma 2 è concessa un'anticipazione all'Economo provinciale pari a 3/12 del suo importo. Con tale anticipazione la cassa economale estinguerà i buoni di pagamento che verranno emessi dal Presidente del Consiglio e dai capigruppo nell'ambito delle quote di rispettiva competenza, corredati della documentazione giustificativa. La documentazione può anche essere sostituita da autocertificazione.
5. Le spese saranno liquidate ogni trimestre con determinazione dirigenziale previa verifica della legittimità delle stesse. Contestualmente verrà reintegrata l'anticipazione all'Economo.
6. L'anticipazione sarà estinta al termine di ogni esercizio finanziario e riattivata all'inizio del successivo.

ART. 15  
Cessazione e revoca del Presidente e dei Vice Presidenti

1. Il Presidente del Consiglio e i Vice Presidenti del Consiglio durano in carica fino allo scioglimento del Consiglio che li ha eletti, essi possono essere revocati per inadempienze connesse all'esercizio delle loro funzioni. La richiesta motivata di revoca deve essere depositata almeno 10 giorni prima della seduta consiliare nella quale sarà discussa e deve essere sottoscritta da almeno 10 Consiglieri; per la sua approvazione è richiesto il voto favorevole dei due terzi dei componenti del Consiglio.

2. La revoca del Presidente comporta la decadenza automatica anche dei due Vice Presidenti. La revoca di un Vice Presidente non comporta la decadenza del Presidente ma determina la nomina di un sostituto.

## CAPO II GRUPPI E COMMISSIONI CONSILIARI

### Sezione 1. Gruppi Consiliari.

#### ART. 16 Organizzazione dei gruppi consiliari

1. I Consiglieri eletti nella medesima lista formano, di regola, un gruppo consiliare.
2. Il consigliere che intenda appartenere ad un gruppo diverso da quello della lista in cui è stato eletto, ne dà comunicazione scritta al Presidente, allegando la dichiarazione di accettazione da parte del gruppo di nuova appartenenza.
3. Ciascun gruppo è costituito da almeno tre Consiglieri; a meno che non si risulti eletti nell'ambito di una lista che esprime un numero inferiore di Consiglieri.
4. I Consiglieri receduti da gruppi consiliari, qualora non intendano aggregarsi ad altri gruppi esistenti oppure formare nuovi gruppi sempreché raggiungano il numero minimo di 3 (tre) Consiglieri, possono costituire un unico gruppo denominato "Gruppo misto" a prescindere dal numero dei componenti.
5. Per l'organizzazione e il funzionamento dei gruppi consiliari, la somma a loro riservata viene ripartita nel modo seguente:
  - per la quota del 30% in modo uguale a ciascun gruppo;
  - per la quota del 70% in modo direttamente proporzionale al numero dei componenti di ciascun gruppo.
6. Ogni gruppo deve comunicare al Presidente il nome del proprio capogruppo; in mancanza si considera tale il consigliere, appartenente al gruppo, più anziano per legge.

#### ART. 17 Sede dei gruppi

1. E' assegnata ad ogni Gruppo una sede adeguata alla sua consistenza numerica, debitamente arredata.
2. In conformità dell'Art. 9 dello Statuto, la Giunta Provinciale d'intesa con i Capi Gruppo, assegna il personale necessario al funzionamento dei Gruppi Consiliari, nella misura massima di 3 unità complessive tra tutti i Gruppi.

3. Le spese per la manutenzione, illuminazione, riscaldamento e per il collegamento telefonico dei locali, nonché ogni altra spesa per il funzionamento e l'attività dei Gruppi, sono a carico del bilancio provinciale che ne fissa i limiti.

#### ART. 18

##### Conferenza dei capi gruppo

1. Si esprime sull'ordine dei lavori proposto dal Presidente del Consiglio provinciale, stabilendo le modalità e i tempi di trattazione degli argomenti da iscrivere all'ordine del giorno del Consiglio;
2. Per l'esame di questioni relative alla interpretazione del presente regolamento, per la predisposizione del calendario e programma dei lavori consiliari e per ogni altra questione relativa al funzionamento del Consiglio, è costituita una Conferenza dei capi gruppo, composta dal Presidente, che la presiede, e dai capi gruppo consiliari o loro delegati appartenenti ai rispettivi gruppi. Alle riunioni della Conferenza dei capigruppo deve sempre essere invitato il Presidente della Provincia.
3. Il Segretario provinciale partecipa alle riunioni della Commissione con funzioni consultive.
4. Un funzionario, designato dal Segretario, funge da Segretario della Conferenza con il compito di predisporre i lavori e di redigere apposito verbale da mettere a disposizione del Consiglio provinciale.
5. Le decisioni sono comunicate dal Presidente al Consiglio provinciale.
6. Per la partecipazione alle sedute della conferenza capi gruppo non è corrisposto alcun emolumento, salvo il rimborso spese viaggio di cui all'Art. 84 comma 3 del D.Lgs 267/2000.

#### Sezione 2. Commissioni Consiliari permanenti.

#### ART. 19

##### Istituzione delle Commissioni

1. Il Consiglio Provinciale all'inizio del suo mandato istituisce, subito dopo la costituzione dei gruppi consiliari ed ai sensi dell'Art. 13 dello Statuto, nel proprio seno Commissioni permanenti, determinando per ciascuna le materie di competenza.

#### ART. 20

##### Nomina e composizione delle Commissioni

1. Il Consiglio provinciale procede, entro trenta giorni dalla elezione del Presidente e della Giunta alla nomina delle Commissioni permanenti, su designazione dei Capi gruppo che restano in carica per tutta la durata del Consiglio stesso.
2. Le Commissioni sono composte da Consiglieri provinciali scelti, secondo accordi tra i capi gruppo consiliari, in proporzione all'entità di ciascun gruppo. Ogni consigliere fa parte almeno di una Commissione.

3. Il numero massimo delle commissioni consultive è di otto, oltre a quella dei Capigruppo e a quella della Pari Opportunità fra uomo e donna. Ogni Commissione è composta da un numero massimo di sette membri.

4. Sono inoltre previste una Commissione di Controllo sugli atti dell'Amministrazione Provinciale e di garanzia dei diritti dei cittadini, dei dipendenti e degli amministratori, nonché una Commissione di controllo sugli atti delle aziende dipendenti dalla Provincia, consorzi e società partecipate e di garanzia dei diritti dei cittadini nei confronti di esse.

La presidenza di queste due ultime Commissioni spetta ai Consiglieri di opposizione.

I Consiglieri di opposizione, in seduta plenaria, designano i candidati presidenti.

Le Commissioni sono vincolate ad eleggere alla carica di presidente i candidati designati dalle opposizioni.

5. Ogni Commissione consultiva elegge nel suo seno un Presidente e un Vice Presidente.

Presidente e Vice Presidente possono essere revocati con motivata mozione di sfiducia approvata dalla maggioranza dei componenti della Commissione.

6. Le commissioni consultive:

- coadiuvano il consiglio nell'esercizio della sua funzione di indirizzo e di controllo politico-amministrativo, svolgono attività preparatoria, consultiva e referente sulle proposte di deliberazioni da sottoporre all'esame del Consiglio.

- esprimono pareri su materie di competenza del consiglio su richiesta del Consiglio o della Giunta; svolgono altresì lo studio e l'approfondimento di specifici problemi, su richiesta del consiglio, ovvero anche della giunta nell'esercizio della sua funzione propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.

7. La richiesta di convocazione delle Commissioni da parte del Consiglio o della Giunta deve essere fatta di norma per iscritto, sentito il Presidente della Commissione interessata. Quando le Commissioni consultive si esprimono relativamente ad argomenti proposti dalla Giunta, sugli argomenti stessi relaziona il Presidente della Provincia ovvero l'Assessore competente per materia.

8. I pareri sulle proposte di deliberazione e quelli richiesti dal Consiglio o dalla Giunta, devono essere resi entro un termine che, rispettivamente, decorre dalla avvenuta presentazione in Commissione delle proposte o dalla richiesta; tale termine è fissato dal Presidente della Commissione, sentito il richiedente e non può essere superiore a quindici giorni salvo casi d'urgenza per scadenze di legge. In caso di inadempienza da parte del Presidente della Commissione vengono esercitati i poteri sostitutivi da parte del Presidente del Consiglio.

9. Decorsi i termini fissati, la proposta di deliberazione è sottoposta all'esame del consiglio provinciale, anche se sprovvista del parere della commissione.

10. Quando l'argomento riveste particolare importanza o complessità, il termine massimo può essere prorogato dal Presidente della Commissione, di sua iniziativa o su proposta scritta del richiedente.

11. Le Commissioni di controllo e di garanzia, qualora lo ritengano necessario per lo svolgimento dei compiti di loro spettanza, possono chiedere l'audizione dei titolari degli uffici dell'Amministrazione, nonché degli amministratori e dirigenti degli Enti e delle Aziende dipendenti dalla Provincia. Esse inoltre hanno la facoltà di chiedere l'esibizione di atti e documenti senza che



possa essere opposto il segreto d'ufficio, fermo restando il rispetto della privacy secondo quanto stabilito dalla Legge 31.12.1996, n. 675 e successive modificazioni.

12. Tutte le Commissioni, sentito il Presidente della Giunta, possono consultare le rappresentanze della società civile; operano normalmente con la partecipazione dei rappresentanti di Enti ed Associazioni il cui contributo sia ritenuto utile; possono chiedere al Presidente del Consiglio di avvalersi della collaborazione di esperti.

13. Per atti amministrativi rilevanti le Commissioni, d'intesa con il Presidente del Consiglio, sentito il Presidente della Provincia, indicano udienze conoscitive; in particolare, possono essere sentiti esperti.

14. Tutti i Consiglieri possono partecipare alle sedute delle Commissioni, senza prendere parte alle votazioni e senza diritto a gettoni di presenza.

15. I Capi Gruppo consiliari partecipano di diritto alle riunioni delle Commissioni, senza facoltà di voto. Per tale partecipazione è corrisposto il rimborso delle spese di viaggio nella misura prevista dalle norme vigenti.

16. Le Commissioni possono riunirsi anche nell'ambito del territorio provinciale.

#### ART. 21 Sostituzioni

1. I Consiglieri che entrano a far parte della Giunta, o che si dimettono, o che decadono dalla carica, sono sostituiti nella propria Commissione da altri Consiglieri del medesimo gruppo. La nomina è fatta dal Consiglio.

2. Il consigliere, che non possa intervenire ad una seduta della propria Commissione, può farsi sostituire da altro consigliere del suo gruppo; la sostituzione, disposta dal Capo gruppo di appartenenza, è comunicata, prima della seduta, al Presidente della Commissione.

#### ART. 22 Segreteria delle Commissioni

1. Alla segreteria delle Commissioni è assegnato un dipendente idoneo al ruolo designato dal Direttore Generale sentito il Presidente della Commissione, nonché il personale necessario al regolare funzionamento delle Commissioni stesse.

#### ART. 23 Convocazione delle Commissioni

1. La convocazione delle Commissioni è disposta dai rispettivi Presidenti.

2. Il Presidente è tenuto a riunire la Commissione, in un termine non superiore a dieci giorni, quando lo richieda un numero di componenti di 2/7 della Commissione stessa.  
In caso di omissione, provvede il Presidente del Consiglio.

3. L'ordine del giorno dei lavori, nonché il giorno e l'ora della seduta, sono stabiliti dal Presidente della Commissione sentiti il Presidente della Provincia e gli Assessori interessati agli argomenti.

La convocazione è comunicata a tutti i componenti della Commissione, al Presidente del Consiglio, al Presidente della Provincia, a tutti gli Assessori, ai Capigruppo consiliari ed al Segretario Generale.

4. Le Commissioni non possono riunirsi nelle stesse ore in cui vi è seduta del Consiglio o di altre Commissioni.

#### ART. 24

##### Apertura delle sedute delle Commissioni

1. Il Presidente, accertata la presenza della maggioranza dei componenti della Commissione, dichiara aperta e valida la seduta.

2. Quando si adottano deliberazioni, il Presidente deve accertare che vi sia la presenza di cui al comma 1.

3. Qualora manchi il numero legale di cui al comma 1, il Presidente ne fa dichiarazione e ne fa dare atto a verbale con indicazione degli intervenuti e degli assenti e stabilisce la data della nuova convocazione.

4. Il Presidente della Provincia, il Vice Presidente e gli Assessori non concorrono alla formazione del numero legale di cui al comma 1.

#### ART. 25

##### Sedute delle Commissioni

1. Alle sedute delle Commissioni si applicano i principi e le norme relativi al funzionamento del Consiglio provinciale, del quale le dette Commissioni sono proiezioni.

2. Le Commissioni hanno facoltà di chiedere l'intervento alle proprie riunioni, d'intesa con il Presidente della Giunta e l'Assessore competente, dei titolari degli uffici dell'Amministrazione, nonché degli Amministratori e Dirigenti degli Enti e delle Aziende dipendenti dalla Provincia.

3. Le sedute delle Commissioni non sono pubbliche.

#### ART. 26

##### Verbali delle sedute delle Commissioni

2. I verbali, redatti dal funzionario di cui al comma 3 dell'Art. 18 conterranno soltanto le decisioni relative ad ogni singolo punto all'ordine del giorno, dettate dal Presidente a conclusione, di ogni argomento discusso, nonché le opinioni, i pareri e le dichiarazioni dei quali venga dai singoli Consiglieri espressamente richiesta la verbalizzazione.

3. Il verbale è approvato nella seduta successiva.

4. Copia del verbale è inviata su richiesta, a cura del segretario della Commissione, al Presidente della Provincia, ai capi gruppo consiliari, ai componenti della Commissione, agli Assessori competenti per materia e al Segretario generale.

ART. 27  
Richiesta di dati

1. Ogni Commissione, prima di procedere all'esame degli argomenti ad essa conferiti, può fare richiesta al Presidente perchè sia sentito il parere di altra Commissione.
2. Le Commissioni hanno inoltre facoltà di chiedere l'esibizione di atti e documenti senza che sia loro opposto il segreto d'ufficio.
3. Tali richieste di norma devono pervenire agli uffici dalla Segreteria generale.

Sezione 3. Commissioni Speciali

ART. 28  
Istituzione, composizione e funzionamento

1. Il Consiglio, con le modalità di cui alla precedente Sezione, istituisce, quando a suo giudizio è necessario:
  - a) Commissioni incaricate di esperire indagini conoscitive ed in generale di esaminare, per riferire al Consiglio, argomenti ritenuti di particolare interesse ai fini dell'attività della Provincia;
  - b) Commissioni di inchiesta, alle quali i titolari degli uffici della Provincia, di enti e di aziende dipendenti hanno l'obbligo di fornire tutti i dati e le informazioni necessarie, senza vincolo di segreto d'ufficio;
  - c) La Commissione per le pari opportunità tra uomo e donna.
2. La Commissione di inchiesta può essere istituita:
  - a) su proposta del Presidente della Provincia;
  - b) a richiesta di un quinto dei Consiglieri assegnati alla Provincia, con l'indicazione dei motivi. La deliberazione istitutiva deve essere approvata con la maggioranza semplice.
3. Per quanto concerne la composizione ed il funzionamento delle Commissioni di cui al comma 1 si applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui alla precedente Sezione 2.

TITOLO III

DIRITTI E DOVERI DEI CONSIGLIERI

CAPO I  
DIRITTI

Sezione 1. Diritto di informazione: Visurazione e copie di atti

ART. 29  
Diritti dei Consiglieri

1. I Consiglieri provinciali in carica hanno diritto:
  - a) di prendere visione di atti e documenti, dei provvedimenti adottati dalla Provincia e degli atti preparatori in essi richiamati;
  - b) di avere tutte le informazioni necessarie all'esercizio del mandato;
  - c) di ottenere copia di atti e di documenti di archivio, nonchè delle deliberazioni e regolamenti provinciali, in esenzione di bollo e di ogni altra contribuzione.

2. I Consiglieri provinciali di pregresse gestioni hanno diritto di prendere visione e di avere informazioni di atti e provvedimenti adottati con la loro partecipazione, quando in ordine a tali atti e provvedimenti sorgano questioni coinvolgenti responsabilità amministrativa, civile o penale.

3. Il diritto di cui al primo comma spetta anche ai consiglieri con deleghe speciali ai quali il Consiglio abbia conferito incarico di riferire sopra determinati oggetti.

#### ART. 30

##### Condizioni e limiti all'esercizio del diritto dei Consiglieri

1. Il diritto dei Consiglieri è esercitato con i vincoli ed i limiti previsti dalle leggi e regolamenti vigenti, specialmente per quanto attiene all'obbligo del segreto ed in conformità alle disposizioni del presente Regolamento.

#### ART. 31

##### Atti e documenti ottenibili in visione o in copia

1. E' consentito ai Consiglieri provinciali ed ai gruppi consiliari di chiedere in visione tutti gli atti e documenti conservati nell'archivio o negli altri uffici provinciali;

2. Per agevolare il compito istituzionale dei Consiglieri, i gruppi consiliari sono dotati di postazioni di lavoro collegate alla rete locale dell'Amministrazione nelle quali potranno essere visionate direttamente le deliberazioni del Consiglio e della Giunta, le Determinazioni dirigenziali e presidenziali nonché i verbali delle Commissioni consiliari;

3. E' fatto salvo il rispetto della privacy secondo quanto stabilito dalla Legge 31.12.1996, n. 675 e successive modificazioni.

#### ART. 32

##### Procedura per ottenere atti e documenti in visione

1. Al di fuori delle ipotesi di cui al comma 2 del precedente Art. 31 i Consiglieri e i capigruppo consiliari per ottenere atti in visione devono farne richiesta alla Segreteria generale.

#### ART. 33

##### Procedura per ottenere copia degli atti e documenti diversi dalle deliberazioni

1. Il consigliere provinciale o i capi gruppo consiliari che per l'esercizio del mandato abbiano necessità di copie di atti, documenti e provvedimenti dei quali, ai sensi del presente Regolamento hanno diritto di prendere visione, devono farne domanda alla segreteria generale.

#### ART. 34

##### Procedura per il rilascio di copia delle deliberazioni

1. Il consigliere o il capo gruppo consiliare può avere copia integrale di tutte le deliberazioni del Consiglio e della Giunta provinciale, quale che ne sia il contenuto.

2. Il consigliere o il capo gruppo può avere una copia degli atti ai quali, nel testo della deliberazione, si faccia riferimento, a condizione però che costituiscano parte integrante della deliberazione di cui è chiesta copia.

3. Le copie rilasciate non sono assoggettabili all'imposta di bollo ed a nessun'altra contribuzione.

#### ART. 35

Atti e documenti ottenibili in visione e in copia dalle aziende dipendenti

1. I Consiglieri hanno il diritto di ottenere dalla Segreteria della Provincia gli atti, i documenti, le notizie e le informazioni delle Aziende e degli Enti dipendenti, Partecipate, Fondazioni ed altri soggetti partecipati, utili all'espletamento del mandato consiliare.

Sezione 2. Diritto di iniziativa - Presentazione di interrogazioni, interpellanze e mozioni.

#### ART. 36

Diritto di iniziativa dei Consiglieri

1. In ordine ad ogni questione sottoposta a deliberazione del Consiglio, i Consiglieri hanno diritto di:

- a) chiedere la trattazione urgente, proponendo una inversione dell'ordine del giorno;
- b) proporre la questione pregiudiziale o la sospensiva;
- c) presentare emendamenti ed ordini del giorno.

2. E' consentito ai Consiglieri di svolgere, previa autorizzazione del Presidente, nel corso delle sedute, ogni attività intesa ad agevolare il corretto e sollecito andamento dei lavori.

#### ART. 37

Diritto di presentazione di interrogazioni, interpellanze e mozioni

1. I Consiglieri hanno il diritto di presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni formulandole per iscritto.

2. Le interrogazioni, le interpellanze e le mozioni su argomenti uguali, analoghi o connessi possono essere svolte contemporaneamente.

#### ART. 38

Primo firmatario e sua sostituzione

1. Ogni consigliere può firmare interrogazioni, interpellanze e mozioni presentate da altri, ma come interrogante, interpellante e proponente è considerato, ad ogni effetto, il primo firmatario. Tuttavia, ove questi non si trovi presente per la discussione o vi rinunci, può essere sostituito da altro dei firmatari.

#### ART. 39

Interrogazione

1. L'interrogazione, può prevedere una risposta orale o scritta, consiste nella domanda rivolta al Presidente o alla Giunta, di conoscere:

- a) se qualche fatto sia vero;
- b) se dello stesso sia pervenuta alcuna informazione e se, nel caso che sia esatta, risultino adottati provvedimenti in proposito o stiano per esserlo;

c) se si intenda informare il Consiglio dei fatti o documenti necessari per la trattazione di un argomento o dare informazioni o spiegazioni in merito a specifiche attività della Provincia.

2. Ove l'interrogante richieda risposta orale, l'interrogazione è posta all'ordine del giorno della prima seduta consiliare. In tale seduta le dichiarazioni del Presidente della Provincia o dell'Assessore competente non possono superare i dieci minuti e potranno dar luogo a replica dell'interrogante per dichiarare se sia soddisfatto o meno. All'interrogante è dato per la replica un tempo di non oltre cinque minuti.

3. All'interrogazione con richiesta di risposta scritta viene data, entro 30 giorni dalla presentazione, risposta scritta dal Presidente della Provincia o dall'Assessore competente per materia.

4. Ove il termine anzidetto non venga osservato, l'interrogazione sarà trattata, a richiesta dell'interrogante da presentare per iscritto, nella prima seduta consiliare immediatamente successiva.

#### ART. 40 Interpellanza

1. L'interpellanza consiste nella domanda scritta rivolta al Presidente della Provincia o alla Giunta per conoscere i motivi della condotta dell'Amministrazione o i suoi intendimenti su un determinato argomento.

2. L'interpellanza è iscritta in un determinato punto all'ordine del giorno delle sedute consiliari secondo l'ordine di presentazione.

3. In ogni seduta deve essere trattato lo specifico punto secondo l'ordine concordato dalla Conferenza capi gruppo; alla trattazione delle interpellanze non può essere dedicata più di 1 ora.

4. Le interpellanze, alle quali il Presidente o l'assessore competente abbiano ritenuto di dare risposta scritta non vengono discusse in aula consiliare, salvo che l'interpellante ne faccia espressa richiesta.

#### ART. 41 Svolgimento delle interpellanze in aula

1. Dopo la lettura dell'interpellanza da parte del presidente, l'interpellante può illustrarla avendo a disposizione non più di 8 minuti.

2. La risposta del Presidente della Provincia o dell'Assessore competente non può superare i 10 minuti e potrà dar luogo alla replica dell'interpellante per dichiararsi soddisfatto o no della risposta, mantenendosi nel tempo di 3 minuti.

3. L'interpellanza presentata da più Consiglieri viene svolta dal primo firmatario o, in caso di sua assenza o di rinuncia, da uno degli altri firmatari; per il rimanente si applicano le disposizioni dei precedenti commi.

#### ART. 42

##### Trasformazione dell'interpellanza in mozione

1. Ove l'interpellante non sia soddisfatto e intenda promuovere una discussione sull'oggetto dell'interpellanza, può presentare una mozione che sarà iscritta all'ordine del giorno della successiva seduta.
2. Se l'interpellante non si avvale di tale facoltà, la mozione può essere presentata da altro consigliere.

#### ART. 43

##### Mozione

1. La mozione consiste in una concreta proposta di deliberazione oppure in una proposta di voto diretto ad attivare o ad impegnare, secondo un determinato orientamento, l'attività della Amministrazione Provinciale in ordine ad uno specifico argomento.
2. La mozione può anche consistere in un giudizio sull'azione dell'amministrazione; essa, però non comporta le dimissioni della Giunta, nè può trasformarsi nella mozione di sfiducia di cui all'Art. 120 del presente Regolamento.
3. Nel corso dell'istruttoria la mozione consistente in una proposta di deliberazione, sarà corredata dei pareri di cui all'Art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.
4. La discussione della mozione, che deve essere presentata per iscritto, ha luogo nella prima seduta consiliare successiva alla presentazione, purchè presentata almeno 5 giorni prima della seduta oppure nel corso della seduta in cui si svolge un dibattito sulla materia relativa alla mozione medesima.

#### ART. 44

##### Svolgimento della discussione sulle mozioni

1. Alle mozioni si applicano le disposizioni degli articoli relativi alla discussione, votazione e proclamazione delle deliberazioni di cui al Titolo IV, Capo II, Sez. 5, 6 e 7 del presente Regolamento.
2. Su ogni mozione possono essere presentati emendamenti, che saranno discussi e votati secondo le norme richiamate nel precedente comma.
3. Ogni consigliere può intervenire nella discussione di una mozione e presentare sullo stesso oggetto un ordine del giorno.
4. Qualora siano state presentate interrogazioni ed interpellanze su questioni ed oggetti identici o strettamente connessi a quelli cui si riferiscono le mozioni, si svolge un'unica discussione, nel corso della quale agli interpellanti è concesso illustrare la loro interpellanza subito dopo che i proponenti la mozione abbiano illustrato la loro proposta.

ART. 45  
Ritiro delle interpellanze e mozioni

1.- Se nessuno dei firmatari, pur preavvertiti, si trovi presente quando sono poste in discussione l'interpellanza o la mozione, queste si hanno per ritirate, salvo che i presentatori ne abbiano precedentemente chiesto il rinvio o che la loro assenza sia giustificata.

ART. 46  
Ordini del giorno

1. Ciascun Consigliere, nell'esercizio del diritto di iniziativa sancito dall'Art. 8 dello Statuto, può presentare ordini del giorno da sottoporre all'esame e alla votazione del Consiglio Provinciale anche fuori dalla ipotesi prevista dall'Art. 83.

2. Gli ordini del giorno sono redatti in forma scritta e trasmessi al Presidente che, dopo averli protocollati, assegna a ciascuno un numero progressivo.

3. Essi saranno quindi iscritti fra gli argomenti da trattare nella prima seduta utile dal Consiglio Provinciale.

4. Nel caso di ordini del giorno riguardanti questioni di particolare urgenza può essere chiesta la trattazione e la votazione anche se presentati all'ultimo momento e non iscritti quindi fra gli argomenti della seduta. In tali casi la trattazione avverrà se si esprime favorevolmente la maggioranza dei Consiglieri presenti.

5. Può presentare ordini del giorno anche il Presidente della Provincia.

Sezione 3. Altri diritti

ART. 47  
Aspettative, permessi ed indennità spettanti ai Consiglieri

1. Il Consiglio provinciale conformerà le sue deliberazioni in ordine alle aspettative, permessi ed indennità spettanti ai Consiglieri, alle disposizioni delle leggi e regolamenti e, in particolare, del titolo III, capo IV del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.

2. Il Presidente, affinché tutti i Consiglieri possano esercitare effettivamente il mandato, stabilirà il giorno e le ore delle convocazioni del Consiglio tenendo in considerazione le indicazioni che al detto fine gli saranno pervenute dai capi gruppo.

3. La deliberazione, con la quale il Consiglio stabilisce la misura delle indennità previste dalla legge citata nel comma 1, deve essere adottata contestualmente al bilancio preventivo.

4. Consiglieri hanno diritto a percepire, nei limiti previsti dalla normativa, un gettone di presenza per la partecipazione a Consigli e Commissioni.

In nessun caso l'ammontare dei gettoni di presenza percepito nell'ambito di un mese da un Consigliere può superare l'importo pari ad un quarto dell'indennità mensile di carica prevista dalle norme vigenti per il rispettivo Presidente di Provincia e comunque si fa riferimento alla normativa vigente in materia.



ART. 48  
Assicurazione dei Consiglieri contro i rischi

1.- Il Consiglio delibera di assicurare i Consiglieri contro i rischi conseguenti dall'espletamento del mandato.

CAPO II  
DOVERI

Sezione 1. Segreto - Astensione

ART. 49  
Obbligo del segreto

1. I Consiglieri al pari dei pubblici ufficiali sono tenuti al segreto per informazioni di cui vengono in possesso nell'esercizio del loro mandato nonché al rispetto delle norme in materia di tutela della privacy, ivi compresi i casi in cui il Consiglio debba tenersi in seduta segreta.

ART. 50  
Astensione

1. Oltre ai casi di astensione di cui all'Art. 92 del presente Regolamento, i Consiglieri devono astenersi dal partecipare ad organi collegiali quando versino nelle condizioni di cui all'Art. 51 del codice di procedura civile.

Sezione 2. Altri doveri

ART. 51  
Obbligo dei Consiglieri di intervenire alle riunioni del Consiglio

1. E' dovere dei Consiglieri regolarmente convocati di intervenire alle sedute del Consiglio o di giustificare le assenze.

ART. 52  
Pubblicità della situazione patrimoniale

1. I Consiglieri devono:

- a) entro tre mesi dalla proclamazione, depositare:
  - una dichiarazione concernente i diritti reali sui beni immobili e sui beni mobili iscritti in pubblici registri; le azioni di società; le quote di partecipazione a società; i titoli di stato posseduti; l'esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco; con l'apposizione della formula sul mio onore affermo che " la dichiarazione corrisponde al vero";
  - copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti alla imposta sui redditi delle persone fisiche;
  - una dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale;

b) entro un mese dalla scadenza del termine utile per la presentazione della dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche, depositare un'attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale di cui alla precedente lett. a), intervenute nell'anno precedente, e copia della dichiarazione dei redditi;

c) entro tre mesi successivi alla cessazione dall'ufficio, depositare una dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale di cui alla lett. a), intervenute dopo l'ultima attestazione, nonché entro un mese successivo alla scadenza del relativo termine, una copia della dichiarazione annuale relativa ai redditi delle persone fisiche;

a) in caso di inadempimento degli obblighi di cui alle lettere a) e b), il Presidente diffida l'inadempiente a provvedere entro il termine di 15 giorni.

2. Il Consiglio prende atto dell'avvenuto deposito dei documenti di cui al precedente comma e della eventuale diffida del Presidente a provvedervi.

## TITOLO IV

### FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

#### CAPO I SESSIONI

##### ART. 53

##### Riunioni del Consiglio Provinciale

1. Il Consiglio Provinciale si riunisce:

a) nei modi e termini stabiliti dalla legge per l'elezione del Presidente del Consiglio, per l'approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo della Provincia, delle aziende speciali e delle istituzioni;

b) in ogni tempo per l'adozione degli atti fondamentali di sua competenza ai sensi dell'Art. 42 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.

2. -Il Consiglio può riunirsi anche in forme aperte alla partecipazione diretta dei cittadini per discutere problemi di rilevante importanza anche a carattere monotematico con le modalità stabilite dalla Conferenza dei capigruppo.

##### ART. 54

##### Convocazione del Consiglio

1. Il Consiglio è convocato dal Presidente, sentito il Presidente della Provincia.

Il Consiglio è convocato:

a) per iniziativa del Presidente della Provincia;

b) su richiesta della Giunta Provinciale;

c) su richiesta di un quinto dei Consiglieri in carica;

d) su richiesta del Collegio dei Revisori dei Conti.

2. Nella ipotesi di cui alla lett. c) del precedente comma la domanda deve essere presentata per iscritto con l'indicazione dell'oggetto o degli oggetti della convocazione. Gli oggetti devono essere attinenti alle materie di cui all'Art. 42, comma 2, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, ovvero riguardare l'attività di indirizzo e di controllo politico-amministrativo dell'Ente.

ART. 55  
Riunioni urgenti

1. Il Presidente convoca d'urgenza il Consiglio Provinciale nei casi di calamità o per motivi di ordine pubblico o per l'osservanza di termini perentori.
2. Quando la gravità degli eventi calamitosi o dei fatti lo esiga, il Consiglio delibera di sedere in permanenza.
3. La convocazione di cui al comma 2 è fatta con qualsiasi mezzo di comunicazione e non è soggetta a formalità.
4. I Consiglieri che non intervengono alle riunioni urgenti sono tenuti a giustificare l'assenza con validi motivi.

ART. 56  
Riunioni di seconda convocazione

1. E' riunione di seconda convocazione quella succedente ad una dichiarata deserta sin dall'inizio per mancanza di numero legale, nonché, limitatamente agli oggetti non trattati, quella di una riunione regolarmente iniziata, interrotta per mancanza sopravvenuta di numero legale. La riunione di seconda convocazione non può tenersi nello stesso giorno della prima.

CAPO II  
SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' CONSILIARE

Sezione 1. - Convocazione

ART. 57  
Data delle adunanze

1. Appartiene al Presidente, sentito il Presidente della Provincia, fissare il giorno della adunanza del Consiglio e delle riunioni urgenti.
2. La riunione del Consiglio su richiesta della Giunta deve aver luogo entro venti giorni dalla data della richiesta stessa.
3. La riunione a richiesta del quinto dei Consiglieri deve aver luogo entro venti giorni dalla data di presentazione della domanda al Segretario generale, che ne rilascia ricevuta con l'indicazione del numero di protocollazione e della data di ricezione.

## ART. 58

### Avvisi di convocazione

1. La convocazione del Consiglio è fatta con avvisi scritti, da inviarsi al domicilio eletto da ciascun consigliere, mediante lettera raccomandata, comunicazione telegrafica, fax o posta elettronica.
2. L'avviso, con l'elenco di cui all'Art. 59 deve essere recapitato ai Consiglieri almeno cinque giorni prima, e per le altre riunioni di cui agli artt. 60 e 61 almeno tre giorni prima di quello stabilito per la prima adunanza.
3. Nei casi di urgenza basta che l'avviso con l'elenco di cui all'Art. 59 sia notificato ventiquattro ore prima. In questo caso, qualora la maggioranza dei Consiglieri presenti lo richieda, ogni deliberazione può essere differita al giorno seguente o ad altra data.
4. Per la notificazione di elenchi di oggetti da trattarsi in aggiunta a quelli già iscritti all'ordine del giorno di una seduta si applicano le disposizioni del comma precedente.
5. Nel computo dei termini a giorni o ad ore si escludono il giorno e l'ora iniziali. Il giorno di scadenza si computa anche se festivo.

## ART. 59

### Contenuto dell'avviso di convocazione

1. L'avviso di convocazione deve contenere le seguenti indicazioni:
  - a) l'organo alla cui iniziativa deve essere la convocazione;
  - b) il giorno, l'ora ed il luogo della convocazione;
  - c) l'indicazione se trattasi di prima o di seconda convocazione;
  - d) la menzione dell'urgenza, quando del caso;
  - e) la data e la firma del Presidente o di chi ne fa le veci.
2. Gli avvisi di convocazione della prima seduta, successiva alle elezioni, per la convalida degli eletti e per la elezione del Presidente del Consiglio e dei due Vice Presidenti sono firmati dal Consigliere anziano.

## ART. 60

### Avvisi di seconda convocazione

1. La seconda convocazione è fatta con avvisi scritti nei modi e termini stabiliti dall'articolo precedente.
2. Se nell'avviso di prima convocazione è indicato anche il giorno della eventuale seconda, l'avviso per quest'ultima è rimesso ai soli Consiglieri non intervenuti nella prima.

## ART. 61

### Avvisi per le sedute di aggiornamento

1. L'avviso di convocazione per le sedute di aggiornamento deve notificarsi, almeno 24 ore prima della riunione, ai soli Consiglieri assenti nella seduta nella quale il Consiglio deliberò l'aggiornamento.

## Sezione 2. - Ordine del giorno

### ART. 62

#### Compilazione dell'ordine del giorno

1. L'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio è compilato dal Presidente, che ne dà sollecita informazione ai Capi gruppo.
2. L'ordine del giorno deve essere formulato in modo da consentire ai Consiglieri di rendersi conto dell'oggetto da trattare.

### ART. 63

#### Rifiuto di iscrizione all'ordine del giorno

1. Il Presidente può rifiutare l'iscrizione all'ordine del giorno di proposte su argomenti ritenuti non di competenza del Consiglio o vietati dalla legge.
2. Contro la decisione del Presidente è ammesso ricorso al Consiglio entro il termine perentorio di 10 giorni dalla notificazione della decisione stessa.
3. La discussione del ricorso deve svolgersi nella prima seduta successiva alla scadenza del termine di cui al precedente comma.

### ART. 64

#### Deposito e consultazione degli atti relativi agli oggetti iscritti all'ordine del giorno

1. Gli atti relativi a ciascun argomento iscritto all'ordine del giorno per essere esaminati sono depositati all'Ufficio Consiglio almeno 3 giorni lavorativi, prima della seduta, e la documentazione inviata tramite posta elettronica, a meno che non si tratti di convocazione d'urgenza ai sensi dell'Art. 59, comma 3.
2. I Consiglieri hanno diritto di prendere visione, durante le ore di ufficio, di tali atti osservando le disposizioni di cui ai precedenti artt. 32 e 33.

### ART. 65

#### Avvisi al pubblico

1. L'elenco degli oggetti da trattarsi in ciascuna seduta deve, sotto la responsabilità del Segretario, essere pubblicato all'albo pretorio almeno tre giorni prima a quello stabilito per la adunanza, a meno che non si tratti di convocazione d'urgenza.
2. Il Presidente provvede a far avvertire la cittadinanza della convocazione del Consiglio mediante le forme pubblicitarie più idonee ed immediate.
3. Nei giorni di seduta del Consiglio la bandiera nazionale ed il gonfalone della Provincia sono esposti nel Palazzo provinciale.

### Sezione 3. - Adunanze

#### ART. 66 Adunanza del Consiglio

1. L'adunanza ha inizio all'ora stabilita nell'avviso di convocazione.
2. Il Segretario ed il personale che lo coadiuva prendono nota dei Consiglieri a mano a mano che accedono nell'aula.
3. Appena è raggiunto il numero legale, il Segretario ne informa il Presidente.
4. Se il numero legale non è raggiunto entro un'ora da quella di cui al comma 1, l'adunanza è dichiarata deserta e ne è esteso verbale con l'indicazione dei nomi dei Consiglieri intervenuti.

#### ART. 67 Numero legale

1. Il Consiglio non può deliberare se non interviene la metà del numero dei Consiglieri assegnati alla Provincia.
2. Quando la prima convocazione sia andata deserta ai sensi del comma 4 dell'articolo precedente, alla seconda convocazione, indetta nei modi e termini di cui al precedente Art. 61, il numero legale per la validità della seduta è raggiunto con la presenza di almeno 10 Consiglieri.

### Sezione 4. - Sedute

#### ART. 68 Apertura della seduta

1. Il Presidente, ricevuta dal Segretario provinciale la comunicazione di cui al comma 3 dell'Art. 67, ordina al Segretario stesso di procedere all'appello nominale dei Consiglieri; accertata, in base all'appello, la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta.

#### ART. 69 Pubblicità e segretezza delle sedute

1. Le sedute del Consiglio sono pubbliche eccettuati i seguenti casi:
  - a) quando il Consiglio stesso, con deliberazione motivata, stabilisca che la seduta debba essere segreta;
  - b) quando si tratti di deliberare su questioni concernenti persone. Si ha questione concernente persone quando il Consiglio deve esprimere apprezzamenti su qualità morali, attitudini, meriti e demeriti di persone;
  - c) quando la segretezza della seduta è richiesta dalla legge;
  - d) quando la trattazione palese possa essere pregiudizievole agli interessi patrimoniali della Provincia.

ART. 70  
Nomina degli scrutatori

1. Subito dopo aver dichiarata aperta la seduta il Presidente sceglie tra i Consiglieri tre scrutatori, con il compito di assisterlo nelle votazioni sia palesi che segrete, e nell'accertamento dei relativi risultati.
2. Uno degli scrutatori deve scegliersi in rappresentanza della minoranza ove questa sia presente in aula.

ART. 71  
Verifica del numero legale

1. Il Presidente non è tenuto a verificare, nel corso della seduta, se il Consiglio sia, oppure no, in numero legale.
2. Ogni consigliere può chiedere oralmente in qualsiasi momento che il Presidente proceda alla verifica del numero legale.
3. La presenza del numero legale deve essere accertata prima di ogni votazione.

ART. 72  
Comunicazioni del Presidente

1. Il Presidente, esaurite le formalità preliminari, può tenere commemorazioni e fare comunicazioni su oggetti estranei all'ordine del giorno. Lo stesso può fare il Presidente della Provincia .
2. Su tali comunicazioni possono intervenire brevemente i Capi Gruppo o loro rappresentanti per fare osservazioni e raccomandazioni; comunque, non può procedersi a deliberazioni.
3. Tuttavia sulle comunicazioni possono essere presentate mozioni, che saranno trattate in conformità a quanto previsto dall'Art. 43.

ART. 73  
Interventi e ordini del giorno sull'ordine dei lavori e su problemi di interesse locale e generale

1. All'inizio della seduta ogni consigliere può porre questioni sull'ordine dei lavori e richiamare l'attenzione del Presidente e del Consiglio su problemi e fatti di preminente interesse locale o di particolare rilevanza nazionale o internazionale, a condizione che la seduta non sia riservata alla prosecuzione di dibattiti o alla trattazione di interrogazioni, di interpellanze e mozioni, salva diversa decisione del Presidente.
2. L'esame degli argomenti di cui al precedente comma non può avere durata superiore ad un'ora e gli interventi non possono superare i 5 minuti.
3. Nello svolgimento dei lavori il Presidente, ove ne sia fatta richiesta, garantisce l'intervento di tutti i gruppi.
4. I Consiglieri possono presentare ordini del giorno consistenti nella formulazione di un voto politico-amministrativo sui problemi e fatti di cui al primo comma.

5. Per la presentazione, discussione e votazione degli ordini del giorno di cui al precedente comma si applicano le disposizioni dei commi di cui sopra.

#### ART. 74

##### Argomenti ammessi alla trattazione

1. Il Consiglio non può deliberare, nè mettere a partito alcuna proposta o questione non iscritta all'ordine del giorno.

#### ART. 75

##### Ordine di trattazione degli argomenti

1. Gli oggetti vengono trattati secondo l'ordine di iscrizione nell'ordine del giorno, salvo quelli di necessità e urgenza.

2. Tuttavia il Presidente o ciascun consigliere può proporre che l'ordine sia mutato, indicandone i motivi. Se nessuno si oppone, la proposta si ritiene accettata, diversamente essa è votata per alzata di mano o mediante sistema elettronico.

3. Quando la maggioranza dei Consiglieri presenti lo richieda, sono differite al giorno seguente, o ad altro stabilito dal Consiglio, la trattazione e le deliberazioni di argomenti iscritti all'ordine del giorno con la procedura d'urgenza di cui al comma 3 del precedente Art. 58.

4. Qualora il Consiglio, con il voto della maggioranza dei presenti, disattenda la sussistenza dei motivi d'urgenza, gli argomenti sono rinviati a nuova seduta da convocarsi con l'osservanza dei termini normali di cui al comma 2 del precedente Art. 58.

5. La trattazione dei singoli argomenti segue, di norma, il seguente ordine:

- a) relazione illustrativa;
- b) discussione con interventi dei Consiglieri;
- c) replica del relatore e degli intervenuti;
- d) chiusura della discussione;
- e) dichiarazione di voto;
- f) votazione delle proposte;
- g) proclamazione dell'esito delle votazioni.

#### Sezione 5. - Discussione

#### ART. 76

##### Questioni preliminari: pregiudiziale e sospensiva

1. Prima che la discussione di un argomento abbia inizio ciascun consigliere può chiedere che l'argomento stesso venga ritirato dall'ordine del giorno, ponendo in tal modo la "questione pregiudiziale". Tale intervento non può superare i 5 minuti.

2. Analogamente può essere posta la "questione sospensiva" e chiesto che la discussione sia rinviata ad altra seduta.

3. Sulla questione pregiudiziale o sospensiva decide il Presidente o, in caso di opposizione, il Consiglio con votazione per alzata di mano, senza discussione.



4. Se la discussione è iniziata, la questione sospensiva può essere proposta solo con richiesta scritta di almeno cinque Consiglieri.

5. Nel caso di cui al precedente comma la discussione può continuare soltanto se la richiesta, dopo che abbiano parlato non più di un consigliere a favore ed uno contro, sia stata respinta per alzata di mano o mediante votazione tramite sistema elettronico.

#### ART. 77

##### Apertura della discussione

1. La discussione su ciascun argomento è aperta dal Presidente con la enunciazione dell'oggetto della proposta.

2. La relazione illustrativa di ciascun argomento da trattare è svolta dal Presidente della Provincia o dall'Assessore competente o dal Consigliere relatore o proponente.

3. Per esigenze di ordine tecnico, specialistico o giuridico la relazione può essere svolta dal Segretario o da altro funzionario della Provincia o da un consulente o soggetto esterno.

4. La relazione con illustrazione della proposta deve essere contenuta in ragionevoli limiti di tempo e comunque non oltre 10 minuti salvo argomenti di particolare importanza (Bilancio).

5. I soggetti di cui al comma 2 possono anche limitarsi a fare riferimento alla relazione scritta.

#### ART. 78

##### Intervento dei Consiglieri

1. Terminato lo svolgimento della relazione di cui all'articolo precedente, il Presidente dà la parola ai Consiglieri che ne abbiano fatto richiesta, secondo l'ordine di iscrizione. I Consiglieri non presenti in aula al momento del proprio turno decadono dal diritto alla parola. E' tuttavia consentito lo scambio di turno fra i Consiglieri.

Gli interventi dei Capi Gruppo non possono superare i 12 minuti. Solo eccezionalmente, per argomenti di particolare interesse e su richiesta di almeno due Capi Gruppo, si può derogare a tale disposizione.

2. Il Presidente può proporre al Consiglio la chiusura dell'iscrizione al dibattito. Su tale proposta possono prendere la parola un consigliere a favore e uno contro; dopodichè il Consiglio decide per alzata di mano.

3. I Consiglieri intervengono solo dopo aver ottenuto la parola dal Presidente; ma, nella stessa seduta, non possono prenderla più di una volta sullo stesso argomento o su singole parti di una proposta.

L'intervento non può superare 8 minuti.

4. E' consentito un ulteriore intervento, non superiore ai 5 minuti, per fatto personale, per mozione d'ordine, per replicare ad eventuali chiarimenti forniti dal relatore o dalla giunta e per dichiarazione di voto.

5. Gli interventi dei Capi Gruppo devono riguardare unicamente le proposte e gli argomenti in discussione. In caso contrario il Presidente richiama all'ordine il consigliere e, qualora questi persista, gli toglie la parola.
6. Nella ipotesi di cui al comma precedente il consigliere può appellarsi al Consiglio che decide con immediata votazione per alzata di mano.
7. Non è permesso ad alcuno di interrompere chi parla, nè intervenire mentre altri hanno la parola, tranne al Presidente per richiamo al regolamento.
8. Gli oratori parlano dal proprio banco, in piedi, e rivolti al Presidente.

ART. 79  
Fatto personale

1. Il "fatto personale" sussiste quando un consigliere sia censurato per la propria condotta o gli siano attribuite opinioni diverse da quelle espresse.
2. In tal caso il consigliere che chiede la parola deve precisare in che consiste il fatto personale; il Presidente decide circa la sua fondatezza, ed assegna un tempo massimo di 5 minuti.
3. Se la decisione del Presidente non è accettata dal consigliere richiedente decide il Consiglio per alzata di mano, senza discussione.
4. Non è ammesso, con il pretesto del fatto personale, ritornare su una discussione chiusa, fare apprezzamenti sui voti del Consiglio o comunque discuterli.
5. Il consigliere, che nel corso di una discussione sia accusato di fatti lesivi della sua credibilità personale può chiedere la costituzione di un Comitato di Consiglieri che giudichi la fondatezza dell'accusa.
6. Il Presidente, sentita la Commissione dei capi gruppo, propone al Consiglio la costituzione del Comitato, al quale viene assegnato un termine per riferire.

ART. 80  
Mozione d'ordine

1. Ogni consigliere può presentare una "mozione d'ordine" consistente in un richiamo all'osservanza di una norma di legge, dello Statuto provinciale, del presente Regolamento, relativa alla procedura delle discussioni e delle votazioni. Tale richiesta ha precedenza su ogni altra.
2. Il Presidente decide sull'ammissibilità della mozione d'ordine.
3. In caso di opposizione del proponente, sulla mozione d'ordine sono ammessi a parlare, per non oltre 5 minuti, un consigliere a favore ed uno contro; il Consiglio decide per alzata di mano.

#### ART. 81

##### Argomenti discussi in Commissione consiliare

1. All'inizio della seduta è distribuito ai capi gruppo l'elenco degli argomenti già discussi nelle competenti Commissioni consiliari e sui quali non si è manifestato dissenso.

#### ART. 82

##### Presentazione di ordini del giorno e di emendamenti nel corso della discussione

1. Durante la discussione ciascun consigliere può presentare per iscritto al Presidente non più di un ordine del giorno sul medesimo oggetto; ha però facoltà di sostituirlo con altro ordine del giorno.

2. Ogni consigliere può, inoltre, presentare al Presidente, prima della chiusura della discussione, uno o più emendamenti alle proposte di deliberazione o agli ordini del giorno.

#### ART. 83

##### Discussione e votazione di emendamenti e ordini del giorno

1. Gli emendamenti sono illustrati e discussi secondo l'ordine di presentazione o secondo quell'ordine logico che il Presidente reputi opportuno.

2. La votazione degli emendamenti deve precedere quella del testo della proposta originale. Saranno votati prima gli emendamenti soppressivi e poi quelli modificativi e da ultimo gli emendamenti aggiuntivi.

3. Gli emendamenti di un emendamento sono votati prima di quello principale.

4. Gli ordini del giorno sono illustrati secondo l'ordine di presentazione dopo la discussione della proposta nel suo complesso.

5. Ove siano presentati più ordini del giorno sullo stesso argomento, il Presidente ne fissa l'ordine di votazione.

6. Gli interventi sugli emendamenti e sugli ordini del giorno non devono superare i 5 minuti.

7. L'approvazione di un emendamento o di un ordine del giorno comporta la decadenza degli altri emendamenti o ordini del giorno il cui contenuto sia dal primo superato o con esso in contrasto.

8. L'approvazione di un emendamento che implichi un aumento di spesa o una diminuzione di entrata comporta il rinvio della votazione della proposta ad altra seduta per acquisire agli atti il parere in ordine alla regolarità contabile da parte del responsabile di ragioneria ai sensi dell'Art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.

#### ART. 84

##### Pareri esterni

1. Il Segretario generale responsabile dell'istruttoria delle deliberazioni, cura che i pareri esterni, prescritti da qualsiasi norma avente forza di legge ai fini della programmazione ed esecuzione di

opere pubbliche o di altre attività della Provincia, siano allegati alle proposte di deliberazione cui si riferiscono.

2. Qualora i pareri di cui al comma precedente non siano espressi nel termine di sessanta giorni dalla richiesta o nel termine minore stabilito dalla legge o in quello prorogato per un tempo pari a quello del termine originario, il Segretario allegnerà alla proposta di deliberazione la documentazione probante l'infruttuosa decorrenza del termine originario o prorogato.

3. In tal caso il Consiglio assume la deliberazione dando atto di prescindere dal parere ai sensi dell'Art. 139 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.

#### ART. 85

##### Chiusura della discussione

1. Quando tutti i Consiglieri iscritti hanno parlato e sono intervenute le repliche del Presidente e/o del relatore, il Presidente stesso dichiara chiusa la discussione e ne riassume l'andamento e le proposte emerse.

2. Successivamente nessun consigliere può ottenere la parola, se non per svolgere i propri emendamenti ed i propri ordini del giorno ai sensi del precedente Art. 84.

3. Il Presidente, gli Assessori competenti ed i relatori intervengono per dichiarare se mantengono le proprie conclusioni, se accettano o respingono gli emendamenti e gli ordini del giorno presentati o per dare semplici spiegazioni.

#### Sezione 6. - votazione

#### ART. 86

##### Dichiarazione di voto

1. Chiusa la discussione non è consentito alcun altro intervento nel merito della proposta.

2. Può prendere la parola per dichiarazione di voto un solo consigliere per gruppo. In tale intervento il consigliere illustra succintamente la posizione del gruppo.

3. E' consentito agli altri Consiglieri di prendere la parola per dissociarsi dalla posizione del gruppo di appartenenza e motivare il proprio voto. Della motivazione viene dato atto a verbale.

4. Le dichiarazioni di voto non possono superare i 5 minuti.

#### ART. 87

##### Sistemi di votazione

1. La votazione può essere palese o segreta.

2. Le votazioni palesi e segrete si svolgono secondo le disposizioni degli articoli seguenti; è tuttavia consentita l'adozione di sistemi elettronici.

ART. 88  
Votazione palese

1. La votazione è palese quando si svolge in modo tale che il contenuto del voto di ciascun consigliere possa essere conosciuto immediatamente e direttamente da tutti gli altri Consiglieri presenti.
2. La votazione palese è la regola e può farsi: per appello nominale ad alta voce, peralzata e seduta, per divisione, per acclamazione e con il sistema elettronico.
3. Il Presidente preciserà in precedenza con quale forma si riterrà data l'approvazione e con quale si intenderà respinta la proposta; ed ha facoltà di controllare la votazione stessa mediante controprova, invertendo il modo di indicazione del voto.
4. Nella votazione per appello nominale il Presidente fa eseguire dal Segretario provinciale l'appello dei Consiglieri; questi rispondono "sì" oppure "no" oppure dichiarano di astenersi.
5. Nella votazione per alzata e seduta i Consiglieri che approvano alzano la mano o si levano in piedi; quelli che non approvano non alzano la mano o restano seduti. I Consiglieri che si astengono ne fanno espressa dichiarazione.
6. Nella votazione per divisione i Consiglieri che approvano si raccolgono in una parte dell'aula e quelli che non approvano dall'altra parte. Gli astenuti formano un gruppo a sè.
7. Nella votazione per acclamazione i Consiglieri manifestano il consenso applaudendo la proposta non appena viene messa in votazione.
8. E' ammessa l'approvazione tacita che si ha quando, messa dal Presidente in votazione la proposta con la clausola che si intende approvata se nessuno fa obiezioni, non vengono sollevate obiezioni da alcuno.

ART. 89  
Votazione segreta

1. La votazione è segreta quando si svolge in modo tale che il contenuto del voto di ciascun consigliere non possa essere mai conosciuto da chiunque altro.
2. La votazione segreta ha carattere eccezionale e deve effettuarsi per le deliberazioni concernenti persone, salvo i casi diversamente regolati da norme specifiche.
3. La votazione segreta può aver luogo con il sistema delle schede segrete o con quello delle palline bianche e nere; può anche aver luogo con sistemi elettronici che garantiscano la segretezza del voto.
4. Nel sistema di votazione per schede segrete:
  - a) se si tratta di approvare o di respingere una proposta, il voto sarà dato scrivendo "sì" oppure "no" sulla scheda;
  - b) se si tratta di nominare persone senza nessuna proposta il voto sarà dato scrivendo sulla scheda il nome di coloro in favore dei quali si intende votare. E' consentito distribuire ai Consiglieri schede precedentemente preparate con i nomi dei vari candidati;

c) chi non intende votare dichiara di astenersi. Chi non intende astenersi, ma non vuole votare, vota scheda bianca;

d) le schede, debitamente piegate, vengono poste in un'urna; il loro spoglio è fatto dagli scrutatori con l'assistenza del Segretario generale o Segretario da lui delegato.

5. Nel sistema di votazione con palline:

a) le palline bianche, di regola, significano "approvazione"; quelle nere "disapprovazione";

b) per la scelta di persone si eseguirà la votazione per ciascun nominativo;

c) chi non intende votare dichiara di astenersi.

6. Nella votazione a schede segrete:

a) le schede annullate o contestate sono vidimate dal Presidente, da uno scrutatore e dal Segretario generale e sono conservate in archivio; le altre vengono distrutte;

b) le schede bianche, quelle nulle e quelle non leggibili concorrono alla formazione del numero dei votanti.

#### ART. 90

##### Votazione per singole parti

1. Il Presidente può disporre, di sua iniziativa o a richiesta anche di un solo consigliere, che si proceda a votazione per divisione delle singole parti di un ordine del giorno, di un emendamento o di una proposta di deliberazione.

2. In ogni caso, su ogni ordine del giorno, emendamento o proposta di deliberazione il Consiglio deve esprimersi con votazione finale.

#### ART. 91

##### Astensione facoltativa e obbligatoria dei Consiglieri dalla votazione

1. I Consiglieri hanno facoltà di astenersi dal votare e la esercitano facendone espressa dichiarazione. Sono considerati astenuti i Consiglieri presenti che, invitati a votare, non partecipano alla votazione, nè dichiarano di astenersi.

2. I Consiglieri astenuti di cui al comma precedente concorrono alla formazione del numero legale (quorum strutturale) dei presenti per la validità della seduta; ma non si computano nel numero dei votanti.

3. I Consiglieri debbono, ai sensi dell'Art. 20 dello Statuto astenersi dal prendere parte alle deliberazioni riguardanti liti e contabilità loro proprie, verso la Provincia e verso le aziende provinciali dalla medesima amministrate o soggette alla sua vigilanza, così pure quando si tratta di interesse proprio o di interessi, liti o contabilità relativi ai loro parenti o affini fino al quarto grado civile o di conferire impieghi ai medesimi.

4. I Consiglieri astenuti a norma del precedente comma si allontanano dall'aula avvertendone il Segretario provinciale per la registrazione a verbale.

5. I Consiglieri allontanatisi non vengono computati tra i presenti al fine della verifica del numero legale.

6. L'obbligo dell'astensione non ricorre nei casi di provvedimenti normativi o di carattere generale.

#### ART. 92

##### Approvazione delle proposte

1. La proposta si intende approvata se ottiene la maggioranza assoluta dei votanti, salvo le eccezioni di legge, dello Statuto e del presente Regolamento.

2. La "maggioranza assoluta" corrisponde alla metà più uno dei votanti. Quando il numero dei votanti è dispari, per "maggioranza assoluta" si intende il numero che, moltiplicato per 2, supera di uno il numero dei votanti stesso.

3. Il numero dei votanti si determina sottraendo dal numero dei Consiglieri presenti il numero degli astenuti.

4. Nelle votazioni segrete le schede bianche, le non leggibili e le nulle si computano nel numero dei votanti per determinare la maggioranza.

5. Per le nomine e le designazioni di competenza del Consiglio Provinciale, si applica il principio della "maggioranza relativa" secondo il quale è sufficiente a formare la dichiarazione collegiale la semplice prevalenza di voti.

6. Quando in due votazioni libere per le nomine e le designazioni di cui al precedente comma non si sia potuto raggiungere la maggioranza, si procede alla votazione di "ballottaggio" consistente nella concentrazione di voti sui due candidati che nella seconda votazione libera hanno riportato il maggior numero di voti. Risulta nominato o designato il candidato che ha riportato la maggioranza relativa. In caso di parità di voti nel ballottaggio si intende eletto il più anziano di età.

#### ART. 93

##### Votazione infruttuosa per parità di voti

1. Si considera infruttuosa la votazione con esito di parità di voti favorevoli e contrari.

2. In tal caso, dopo eventuali chiarimenti del Presidente e del relatore sull'argomento, si procede alla rinnovazione della votazione seduta stante.

3. Ove la parità dei voti si ripeta anche nella votazione di cui al precedente comma, la proposta verrà riscritta nell'ordine del giorno di una successiva seduta.

#### ART. 94

##### Nomina di rappresentanti della minoranza

1. Quando si devono nominare rappresentanti della minoranza consiliare, si intendono eletti i Consiglieri appartenenti alla minoranza stessa che, nella votazione di cui al comma 5 dell'Art. 93 del presente Regolamento, hanno riportato maggiori voti.

2. Ove la minoranza abbia designato nominativamente i suoi rappresentanti, si intendono eletti quelli dei designati che hanno riportato maggiori voti.

3. Per le nomine e le designazioni di competenza della Provincia, fatte salve diverse disposizioni di legge, si adotta il metodo del voto limitato ad un terzo degli eleggendi.

#### Sezione 7. - Scrutinio e proclamazione dell'esito della votazione

##### ART. 95 Scrutinio

1. L'accertamento della somma dei consensi prodottasi mediante la votazione compete al Presidente con l'assistenza degli scrutatori nominati a norma del precedente Art. 71.

2. La votazione deve ripetersi se l'accertamento di cui al comma precedente non è fatto con l'assistenza degli scrutatori.

3. La votazione deve, altresì, ripetersi quando gli scrutatori non concordano il numero dei presenti, degli astenuti, dei votanti e dei consensi.

4. Nelle votazioni per schede segrete gli scrutatori procedono allo spoglio secondo il disposto del precedente Art. 90, comma 4, lett. d). Essi:

a) accertano il numero delle schede immesse nell'urna. Tale numero deve corrispondere a quello dei presenti detratti gli astenuti;

b) accertano il numero delle schede bianche;

c) dichiarano nulle le schede non leggibili, quelle recanti i segni ritenuti sufficienti per il riconoscimento del votante, quelle contenenti parole o frasi sconvenienti e quelle che non consentono di individuare il voto espresso.

5. Dello spoglio delle schede viene redatto apposito prospetto che, firmato dagli scrutatori, è consegnato subito al Presidente per la proclamazione di cui al seguente articolo.

6. L'assistenza degli scrutatori sarà fatta risultare dal verbale della seduta.

##### ART. 96 Proclamazione dell'esito della votazione

1. Ultimate le operazioni di scrutinio, il Presidente - in base all'accertamento eseguito dagli scrutatori a norma dell'articolo precedente - ne proclama il risultato con questa formula: "Consiglieri presenti, Consiglieri astenuti, Consiglieri votanti, Consiglieri che non partecipano al voto.

"Il Consiglio approva" o " il Consiglio respinge" o altra similare.



## Sezione 8. - Disciplina delle sedute

### ART. 97

#### Attribuzioni del Presidente

1. Chi presiede la seduta ha facoltà:

- a) di sospendere e sciogliere la seduta;
- b) di richiamare all'ordine nominativamente ciascun consigliere nei casi di cui all'Art. 99 del presente Regolamento e di proporre l'espulsione dall'aula;
- c) di ordinare, nelle sedute pubbliche, l'espulsione di chiunque sia causa di disordini.

### ART. 98

#### Disciplina dei Consiglieri

1. I Consiglieri devono osservare nelle sedute un comportamento dignitoso e corretto nel rispetto delle altrui opinioni e libertà.

2. Se un consigliere pronuncia parole sconvenienti oppure turba con il suo contegno la libertà delle discussioni o l'ordine delle sedute, il Presidente lo richiama nominandolo.

3. Il consigliere che sia richiamato all'ordine, ove intenda dare spiegazioni del suo atto o delle sue parole, avrà la parola alla fine della seduta, o anche subito, a giudizio del Presidente.

4. Dopo un secondo richiamo all'ordine avvenuto nella stessa seduta, ovvero indipendentemente da un precedente richiamo, il Presidente infligge una nota di biasimo, da riportarsi a verbale.

5. Il consigliere, colpito dal provvedimento di cui al precedente comma, può appellarsi al Consiglio, il quale deciderà per alzata di mano sulle spiegazioni fornite. Ove le spiegazioni siano accolte dal Consiglio non sarà fatta menzione a verbale della nota di biasimo.

6. Se il consigliere, cui sia stata inflitta la nota di biasimo, persiste ulteriormente nel suo atteggiamento oppure ricorre ad ingiurie contro il Presidente, gli assessori o altri Consiglieri, od offende il prestigio delle pubbliche istituzioni, il Presidente può sospendere la seduta.

7. Quando la sospensione della seduta pregiudichi l'adozione di provvedimenti entro termini perentori di imminente scadenza, il Presidente propone l'espulsione del consigliere dall'aula per il resto della seduta. Il Consiglio, sentite le giustificazioni del consigliere, decide per alzata di mano.

### ART. 99

#### Tumulto in aula

1. Qualora sorga tumulto in aula e riescano vani i richiami del Presidente, questi si alza; allora è sospesa ogni discussione. Se il tumulto continua, il Presidente sospende la seduta. La seduta sospesa riprende quando il Presidente ritorna al suo seggio.

2. Se alla ripresa della seduta il tumulto continua, il Presidente può sospenderla nuovamente per un tempo determinato oppure, secondo l'opportunità, scioglierla.

In quest'ultimo caso il Consiglio sarà convocato a domicilio nelle forme previste dall'Art. 59, comma 3, del presente Regolamento per i casi di urgenza.

ART. 100  
Disciplina del pubblico

1. Nessuna persona estranea al Consiglio può, sotto alcun pretesto, introdursi nella sala ove siedono il Presidente ed i Consiglieri.
2. Durante la seduta le persone presenti nello spazio riservato al pubblico devono stare a capo scoperto ed in silenzio, astenendosi da ogni segno di approvazione o di disapprovazione.
3. Ove persone del pubblico turbino l'ordine il Presidente, dopo opportuni richiami, ordina agli agenti della Polizia provinciale (o ad altro personale) di espellere gli autori del disordine. Ove questi non siano individuabili o il pubblico non si attenga ai richiami, il Presidente può sospendere la seduta, a meno che il Consiglio non deliberi per alzata di mano che la seduta stessa prosegua senza la presenza del pubblico, che sarà fatto uscire per mezzo degli agenti della polizia provinciale.
- 4.- In caso di oltraggio al Presidente, agli assessori, ai Consiglieri ed agli agenti della polizia provinciale, i colpevoli sono denunciati all'autorità giudiziaria.

ART. 101  
Servizio di polizia durante la seduta

1. Il Presidente, durante le sedute, può avvalersi degli agenti provinciali per il servizio di polizia nell'aula consiliare.
2. La forza pubblica può entrare nell'aula a richiesta del Presidente e dopo che sia stata sospesa o tolta la seduta.

Sezione 9. - Partecipazione del Segretario, dei responsabili di servizio e dei revisori dei conti.

ART. 102  
Partecipazione del Segretario

1. Il Segretario della Provincia, ai sensi dell'Art. 97, comma 4, lettera a) del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, partecipa alle riunioni del Consiglio.
2. In caso di vacanza, assenza o impedimento lo sostituisce il vice Segretario secondo le norme di legge, dello Statuto e del Regolamento del personale.
3. Il Segretario prende la parola soltanto se ne è richiesto dal Presidente; comunque non ha diritto di voto.

ART. 103  
Esercizio delle funzioni di Segretario

1. Il Consiglio può scegliere uno dei suoi membri a fare le funzioni di segretario, unicamente, però, allo scopo di deliberare sopra un determinato oggetto, e con l'obbligo di farne espressa menzione nel verbale, ma senza specificarne i motivi.

2. In tal caso il Segretario provinciale deve ritirarsi dalla adunanza durante la discussione e la deliberazione.

3. L'esclusione del Segretario provinciale è obbligatoria, quando egli si trovi nelle condizioni di cui al comma 3 dell'Art. 92 del presente Regolamento.

#### ART. 104

##### Compiti del Segretario

1. Il Segretario, in esecuzione dell'Art. 51 dello Statuto, provvede alla redazione dei processi verbali delle sedute, fa l'appello nominale dei Consiglieri, assiste allo spoglio delle schede nelle votazioni segrete, concorre al regolare andamento dei lavori.

2. A richiesta del Presidente esprime il parere di legittimità sugli emendamenti alle proposte di deliberazioni; ove per il parere sia necessaria la consultazione di leggi e della giurisprudenza, deve informarne il Presidente, che proporrà il rinvio dell'argomento ad altra seduta.

#### ART. 105

##### Partecipazione dei responsabili di servizio

1. Quando per la discussione o deliberazione di un determinato affare è ritenuta necessaria la loro presenza, gli impiegati responsabili di servizio e/o il responsabile di ragioneria possono essere convocati a partecipare alla seduta.

2. Il Presidente convoca i responsabili di servizio per partecipare alle sedute nelle quali si devono assumere deliberazioni sull'organizzazione e il funzionamento del servizio cui i responsabili sono preposti.

3. Alle sedute nelle quali si discute e si delibera il bilancio preventivo o il conto consuntivo partecipa il responsabile di ragioneria con diritto di intervento per esprimere il parere sulla compatibilità degli emendamenti proposti in aula con le norme regolatrici della struttura del bilancio o del conto.

4. I responsabili di servizio prendono la parola su richiesta del Presidente; in ogni caso non hanno diritto di voto.

5. Il Consiglio provinciale non può adottare deliberazioni comportanti impegni di spesa senza attestazione della relativa copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio di ragioneria.

#### ART. 106

##### Partecipazione dei Revisori dei conti

1.- I membri del collegio dei revisori dei conti possono presenziare alle sedute consiliari, prendendo il posto loro riservato.

2.- I revisori prendono la parola:

a) durante la discussione di proposte di provvedimenti che il Consiglio deve adottare nella sua funzione di controllo e di indirizzo:

- b) per riferire al Consiglio sui risultati della vigilanza, da loro esercitata, sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'ente;
- c) per illustrare la relazione sulla corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo;
- d) per svolgere necessarie considerazioni intorno ai rilievi e proposte, espressi nella relazione di cui alla precedente lett. c), tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

## Sezione 10. Verbalizzazione

### ART. 107

#### Redazione del processo verbale delle sedute

1. Di ogni seduta il Segretario, coadiuvato dal vice Segretario e dagli altri impiegati della Segreteria, redige il processo verbale, con il quale si documentano la seduta stessa e le decisioni adottate dal Consiglio provinciale.
2. Dei verbali è tenuto un solo registro, dal quale vengono estratte le deliberazioni.
3. Alle deliberazioni è dato un numero progressivo che si rinnova annualmente.

### ART. 108

#### Contenuto del verbale

1. Il processo verbale è l'attestazione dei fatti avvenuti e delle dichiarazioni rese dai Consiglieri alla presenza del Segretario verbalizzante; con esso si dà atto del senso in cui si è manifestata la volontà del Consiglio con la maggioranza prescritta e si determini l'esistenza giuridica delle deliberazioni.
- 2.- Il processo verbale deve:
  - a) indicare il giorno e l'ora di inizio della seduta, i nomi dei Consiglieri presenti all'appello di apertura e l'annotazione dei Consiglieri giunti posteriormente e di quelli che si sono allontanati;
  - b) riportare il resoconto dell'andamento della seduta consiliare;
  - c) riportare i punti principali delle discussioni;
  - d) indicare il numero dei voti favorevoli e contrari ad ogni proposta;
  - e) far constare se le deliberazioni siano avvenute in seduta pubblica o segreta e la forma di votazione seguita.
3. Le dichiarazioni e gli interventi dei Consiglieri sono riportati in sunto, ovvero integralmente in presenza di registrazione magnetica.
4. I Consiglieri, che nel corso della seduta abbiano presentato al Segretario il testo scritto delle dichiarazioni e degli interventi svolti, possono chiedere che il testo stesso sia riportato integralmente nel verbale.
5. Nel verbale delle sedute segrete si deve tutelare l'esigenza della riservatezza, quindi il resoconto a verbale è riportato in forma sintetica e anonima.
6. Il Segretario non deve riportare nel verbale espressioni ingiuriose o calunniose, o comunque offensive.

ART. 109  
Firma dei verbali

1. I verbali delle sedute del Consiglio dopo la compilazione sono sottoscritti, previa lettura, dal Presidente e dal Segretario.

ART. 110  
Approvazione e rettifiche dei verbali

1. Il verbale viene depositato nella Segreteria provinciale a disposizione dei Consiglieri che possono prenderne visione.

2. Il verbale è letto in una seduta successiva dal Segretario; il Presidente, tuttavia, può proporre di darlo per letto, se nessun consigliere chiede su di esso la parola per chiarire o puntualizzare il proprio intervento, senza però ritornare sul merito dell'argomento trattato.

3. Le proposte di rettifica sono poste in votazione dopo che il proponente le abbia illustrate; se sono approvate, il Segretario le annota a margine del verbale cui le rettifiche si riferiscono.

4. L'approvazione del verbale, con votazione palese per alzata di mano, non costituisce atto deliberativo del Consiglio.

ART. 111  
Resoconto registrato

1. Il Segretario può valersi dell'ausilio di registratori (o simili apparecchi) attivati nel corso della seduta. In tali casi il Segretario curerà la redazione di un resoconto integrale, che viene depositato nella Segreteria provinciale.

2. Il resoconto registrato, di cui al precedente comma, è inviato a tutti i capi gruppo.

CAPO III

DELIBERAZIONI CONSILIARI ORDINARIE

Sezione 1. - Disposizioni generali

ART. 112  
Competenza del Consiglio

1. Il Consiglio ha competenza deliberativa limitatamente agli atti fondamentali di cui all'Art. 42 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, e da altre leggi.

2. Il Consiglio esercita l'autonomia finanziaria e la potestà regolamentare nell'ambito delle leggi e del coordinamento della finanza pubblica.

3. Il Consiglio delibera gli indirizzi di carattere generale ed esercita il controllo politico-amministrativo.

ART. 113  
Adozione delle deliberazioni

1. Il Consiglio adotta le deliberazioni secondo il testo delle proposte votate, degli eventuali emendamenti approvati ed in base alla documentazione depositata ai sensi dell'Art. 85 del presente Regolamento.
2. La deliberazione deve constare dei seguenti elementi essenziali;
  - a) della intestazione, da cui risultino le persone che hanno partecipato alla seduta ed all'approvazione della proposta;
  - b) del preambolo, contenente il richiamo alle istanze, alle proposte, agli atti istruttori del procedimento, ai pareri espressi dai responsabili di servizi, di ragioneria e del Segretario generale nonché, quando del caso, alla attestazione della copertura finanziaria da parte del responsabile del relativo servizio, ed inoltre agli articoli di legge, di statuto e di regolamento su cui l'atto si fonda;
  - c) della motivazione, consistente nella enunciazione dei motivi dell'atto ed avente il fine di esteriorizzare gli elementi di per sè meramente interni che determinano in concreto la volontà del Consiglio. La motivazione è obbligatoria ai sensi dell'Art. 3, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241; tuttavia, non è richiesta per le deliberazioni a carattere normativo (statuto e regolamenti) e per quelli a contenuto generale (programmi, relazioni previsionali e programmatiche, piani finanziari e programmi di opere pubbliche, bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, piani territoriali e urbanistici e programmi di loro attuazione, ecc.);
  - d) del dispositivo, che concreta la manifestazione di volontà e costituisce la parte precettiva dell'atto. Esso può articolarsi in più punti e più o meno ampiamente a seconda del contenuto e carattere del provvedimento.
3. Al conferimento della idoneità a produrre l'effetto giuridico della deliberazione possono concorrere elementi accidentali nelle forme tipiche:
  - a) del termine per determinare il momento dal quale il provvedimento deve cominciare a produrre i suoi effetti (termine iniziale) o deve cessare la sua efficacia (termine finale);
  - b) della condizione, dal cui avverarsi si fa dipendere la efficacia (condizione sospensiva) o la cessazione della medesima (condizione risolutiva);
  - c) del modo, consistente in un obbligo a carico del destinatario del provvedimento, il cui inadempimento legittima l'amministrazione provinciale ad un'azione per l'esecuzione dell'obbligo stesso o alla revoca dell'atto.

ART. 114  
Pubblicazione delle deliberazioni

1. Tutte le deliberazioni consiliari sono pubblicate a cura del Segretario generale e mediante affissione all'albo pretorio, per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge.
2. Le deliberazioni concernenti regolamenti, dopo il controllo di cui all'Art. 126, comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, sono soggetti a ripubblicazione all'albo Pretorio per giorni 14 ai sensi dell'Art. 10 delle Preleggi e divengono esecutive il 15° giorno, salvo che sia diversamente disposto.
3. Il Segretario generale o suo delegato certifica in calce ad ogni deliberazione l'avvenuta pubblicazione, indicando se sono stati presentati reclami od opposizioni.

#### ART. 115

##### Controllo, esecutività, eseguibilità ed esecuzione delle deliberazioni

1. Nel caso di urgenza le deliberazioni consiliari possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso della maggioranza dei Consiglieri assegnati. In tal caso le deliberazioni vengono immediatamente pubblicate all'albo pretorio on-line, a cura del Segretario generale o suo delegato.

#### ART. 116

##### Richiesta di controllo da parte di ¼ dei Consiglieri

1. Le deliberazioni di Giunta e di Consiglio sono sottoposte a controllo nei limiti delle illegittimità denunciate, quando ne faccia richiesta scritta almeno ¼ dei Consiglieri assegnati, con le modalità e condizioni indicate nell'Art. 127, commi 1 e 2 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.

#### ART. 117

##### Invalidità e nullità delle deliberazioni

1. Le deliberazioni che manchino del soggetto, oggetto, volontà, contenuto e forma e quelle comportanti spese che non siano corredate dall'attestazione della copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario sono nulle.

2. Le deliberazioni viziate di incompetenza, violazione di legge ed eccesso di potere sono annullabili.

#### ART. 118

##### Annullamento, revoca e modifica di deliberazioni

1. Il Consiglio, nell'esercizio del potere di autotutela, delibera di annullare le proprie deliberazioni illegittime, eliminandone gli effetti dal momento in cui vennero emanate.

2. Il Consiglio, nell'esercizio del predetto potere, delibera di revocare le proprie deliberazioni, che riconosce inopportune e non convenienti in base ad una successiva valutazione delle ragioni o dei fatti che ne determinarono l'emanazione, eliminandone gli effetti dal momento in cui pronuncia la revoca.

3. L'annullamento e la revoca, di cui ai precedenti commi, sono subordinati all'esistenza di un interesse pubblico alla eliminazione delle deliberazioni. Tale interesse deve essere concreto ed attuale.

4. Il Consiglio, inoltre, può modificare le proprie deliberazioni.

5. Le deliberazioni di annullamento, revoca o modifica di precedenti deliberazioni devono contenere espressa menzione e adeguata motivazione del provvedimento dell'annullamento, revoca o modifica introdotti.

6. Non sono suscettibili di revoca le deliberazioni:

a) che hanno carattere di atti strumentali del procedimento (deliberazioni con le quali si esprimono pareri, si designano nominativi per determinati incarichi, ecc.);

- b) che creano, a favore di determinati soggetti, diritti perfetti, salvo che non esista la possibilità giuridica della conversione di tali diritti in un risarcimento;
- c) che esauriscono istantaneamente i loro effetti al momento della emanazione;
- d) che negano la ratifica di una deliberazione adottata d'urgenza dalla Giunta provinciale (Art. 32, comma 3, legge 8 giugno 1990, n. 142).

## Sezione 2. - Particolari deliberazioni consiliari

### ART. 119 Mozione di sfiducia

1. Due quinti dei Consiglieri assegnati senza computare a tal fine il Presidente possono proporre al Consiglio una mozione di sfiducia del Presidente della Provincia e della Giunta, ai sensi dell'Art. 52 del D.Lgs. 18.8.200, n. 267.
2. La mozione, sottoscritta dai presentatori, deve essere motivata e posta in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione all'Ufficio di Presidenza.
3. Il Presidente, qualora la mozione di sfiducia non sia conforme alle prescrizioni di legge, la dichiara irricevibile con atto motivato comunicato al primo tra i firmatari.
4. Ove ricevibile, la mozione viene inserita al primo punto dell'ordine del giorno di una seduta del Consiglio fissata entro i termini di cui al comma 2.
5. Nella seduta in cui si discute e si vota la mozione di sfiducia, il Consiglio non può trattare alcun altro oggetto, salvi i casi di eccezionale urgenza e gravità che vanno trattati per primi.
6. Sulla mozione il Consiglio si esprime con votazione palese per appello nominale, l'approvazione della mozione comporta lo scioglimento del Consiglio e la nomina di un Commissario ai sensi di legge.

### ART. 120 Dimissioni ed altri casi di cessazione dalla carica del Presidente della Provincia

1. Le dimissioni del Presidente della Provincia sono presentate pubblicamente in corso di seduta.
2. Le dimissioni presentate dal Presidente della Provincia diventano irrevocabili e producono gli effetti di cui al comma 3 trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio.
3. Le dimissioni del Presidente della Provincia, maturato il termine di cui al precedente comma, determinano la contestuale decadenza della Giunta e lo scioglimento del Consiglio.
4. Sino all'elezione del nuovo Presidente della Provincia e del nuovo Consiglio, la Giunta ed il Consiglio rimangono in carica e le funzioni del Presidente della Provincia sono svolte dal Vice Presidente.
5. Salvo il comma 4, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio altresì nei casi di riconosciuto impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Presidente della



Provincia, ai sensi di legge. Entro venti giorni dalla data di conoscenza di una delle suddette evenienze, il Presidente riunisce il Consiglio per informarlo ed assumere gli opportuni provvedimenti.

6. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Presidente della Provincia, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo Presidente. In tale periodo le funzioni di Presidente sono svolte dal Vice Presidente.

#### ART. 121

##### Adozione, modificazione e abrogazione dello Statuto

1. In conformità alle disposizioni dell'Art. 6, comma 4, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, il Consiglio delibera, con il voto dei due terzi dei Consiglieri assegnati, lo Statuto della Provincia.

2. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni da quella in cui la votazione di cui al precedente comma ebbe esito negativo; lo Statuto è approvato se ottiene per due volte, anche non consecutive, il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

3. Le modificazioni soppressive, aggiuntive e sostitutive e l'abrogazione totale o parziale dello Statuto sono deliberate dal Consiglio con la procedura di cui ai precedenti commi.

4. La proposta di deliberazione di abrogazione totale dello Statuto deve essere accompagnata dalla proposta di deliberazione di un nuovo statuto in sostituzione di quello precedente. L'approvazione della delibera di abrogazione totale dello Statuto vigente comporta l'approvazione del nuovo.

5. Il Consiglio non può prendere in esame alcuna iniziativa per la revisione o l'abrogazione, totale o parziale, dello Statuto, se non sia trascorso almeno un anno dall'entrata in vigore dello Statuto o dell'ultima sua revisione totale o parziale.

6. Una iniziativa di revisione o di abrogazione, respinta dal Consiglio secondo la procedura di cui ai commi 1 e 2, non può essere rinnovata nel corso della durata in carica del Consiglio stesso.

#### CAPO IV

##### COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

#### ART. 122

##### Elezione del Collegio dei Revisori dei Conti

1. Il Consiglio elegge il collegio dei revisori dei conti, composto da tre membri scelti fuori dell'ambito dei suoi componenti;

- a) uno tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili;
- b) uno tra gli iscritti all'albo dei dottori commercialisti;
- c) uno tra gli iscritti all'albo dei ragionieri;

2. L'elezione di cui al precedente comma ha luogo con voto limitato a due componenti, espresso per schede segrete. Sono eletti i candidati di ciascuna categoria che hanno riportato, nell'ambito dei

candidati della medesima, la maggioranza relativa ai sensi dell'Art. 90, comma 4, del presente regolamento.

3. Le proposte di elezione a revisore dei conti non possono essere discusse e deliberate, ove non siano adeguatamente motivate e corredate degli specifici titoli e requisiti professionali.

4. Il Presidente comunica al Ministero dell'Interno e al C.N.E.L., entro sessanta giorni dalla nomina, i dati relativi ai revisori per evitare l'eccessivo cumulo di incarichi.

## CAPO V

### CONTROLLI

#### Sezione 1. - Controllo sul Consiglio e suoi componenti

##### ART. 123

##### Scioglimento del Consiglio

1. Il Consiglio, disciolto con decreto del Presidente della Repubblica ai sensi dell'Art. 141 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, decade da ogni suo potere dal momento della notifica del decreto stesso.

2. I Consiglieri componenti il Consiglio disciolto, qualora ritengano leso il proprio diritto a mantenere l'ufficio, possono ricorrere se lo scioglimento è dovuto a motivi di ordine amministrativo.

3. I Consiglieri cessati dalla carica per effetto dello scioglimento continuano ad esercitare, fino alla nomina dei successori, gli incarichi esterni loro eventualmente attribuiti.

4. I Consiglieri appartenenti al Consiglio sospeso con provvedimento prefettizio ai sensi dell'Art. 141, comma 7, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, possono ricorrere contro il predetto provvedimento.

##### ART. 124

##### Sospensione e decadenza dei Consiglieri

1. I Consiglieri sono sospesi dalle funzioni con provvedimento del Prefetto:

- a) quando vengono sottoposti a procedimento penale per il delitto previsto dall'Art. 416 bis del codice penale, ovvero per i delitti di favoreggiamento commessi in relazione ad esso;
- b) quando nei loro confronti il Tribunale abbia applicato, ancorchè con provvedimento non definitivo, una misura di prevenzione in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'Art. 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575.

2. I Consiglieri decadono dall'ufficio:

- a) dalla data di passaggio in giudicato della sentenza di condanna per taluno dei delitti di cui alla lett. a) del precedente comma;
- b) dalla data in cui diviene definitivo il provvedimento dell'autorità giudiziaria che commina una misura di prevenzione.

3. Al consigliere sospeso o decaduto dall'ufficio è precluso di sostare nella parte dell'aula consiliare destinata ai Consiglieri e di esercitare i diritti di cui al Titolo III, Capo I, del presente Regolamento.

ART. 125  
Rimozione dei Consiglieri

1. Il Consiglio, nella stessa seduta in cui prende notizia del provvedimento del Presidente della Repubblica con il quale un consigliere è rimosso dalla carica, provvede alla sostituzione con il candidato che ne ha diritto.
2. Ai Consiglieri rimossi perchè sottoposti a misura di prevenzione o di sicurezza o perchè imputati dei reati di cui al comma 1), lett. a), del precedente articolo, si applicano le preclusioni di cui al comma 3 dello stesso articolo.

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 126  
Modificazioni e abrogazione del presente regolamento

1. Le modificazioni soppressive, aggiuntive e sostitutive di disposizioni del presente regolamento sono deliberate dal Consiglio provinciale su proposta della Commissione per il regolamento di cui al precedente Art. 18.
2. La proposta di abrogazione totale del presente regolamento deve essere accompagnata dalla proposta di deliberazione di un nuovo regolamento.

ART. 127  
Ricostituzione delle Commissioni Consiliari

1. In sede di prima applicazione del presente regolamento si provvederà allo scioglimento delle Commissioni consiliari in carica e alla loro ricostituzione secondo i criteri di cui all'Art. 20 del presente regolamento.

ART. 128  
Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento, divenuto esecutivo a norma dell'Art. 134 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, è pubblicato all'albo pretorio on line per quattordici giorni consecutivi ed entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla predetta pubblicazione.

ART. 129  
Certificazione dell'entrata in vigore

1. Il Segretario generale apporrà in calce all'originale del presente Regolamento gli estremi del provvedimento di controllo, dell'avvenuta pubblicazione di cui all'articolo precedente e certificherà la data di entrata in vigore.
2. Una copia del presente Regolamento sarà consegnata a ciascun consigliere.

\*\*\*\*\*